

Scienza e Pace

Rivista del Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace - Università di Pisa

ISSN 2039-1749

Sussidiarietà orizzontale e dinamica degli spazi sociali Ipotesi per una corologia giuridica

di Mario Ricca

Research Papers

n. 22 – Giugno 2014



Sussidiarietà orizzontale e dinamica degli spazi sociali Ipotesi per una corologia giuridica *

di **Mario Ricca**

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Parma

Abstract - Il saggio analizza il principio di sussidiarietà orizzontale attraverso un approccio multidisciplinare. A questo scopo, si propone una lettura critica dei risultati raggiunti dalla corrente di studi della c.d. «Legal Geography», sottoposti a un'analisi semiotica che li convoglia verso la «corologia giuridica». Nocciolo di questa diversa configurazione teorica è l'idea che ogni parola/categoria generi spazio attraverso le sue implicazioni pragmatiche e ogni spazio implichi, per la sua stessa percezione e rappresentazione, scansioni categoriali. Esito di una simile corrispondenza è l'idea che spazio e significato siano coestensivi e posti in una relazione di orizzontalità. I confini tra gli spettri categoriali sono confini spazializzati e viceversa. Poiché ogni soggettività genera un proprio spazio di senso e di esperienza, a essa è connessa la declinazione di nuovi significati. Di conseguenza, lo spazio pubblico costituisce la risultante degli atti traduzione e condensazione tra i diversi spazi soggettivi letti in un ottica di pluralismo radicale. Il diritto, anzi la piattaforma discorsiva offerta dal diritto, rappresenta lo sfondo e al tempo stesso lo strumento per iscrivere la pluralità degli spazi soggettivi all'interno di tessuto di comunicazione condiviso, inclusivo e orientato alla creazione di spazi di senso e di esperienza frutto di negoziazioni/transazioni funzionali a una convivenza pacifica. Tutto questo si converte immediatamente in una rilettura del principio di sussidiarietà orizzontale. La composizione corologica tra le diverse soggettività e le rispettive aree di competenza finisce per proporsi come asse per una sua declinazione all'interno della cornice di senso tratteggiata dai principi costituzionali e dai diritti umani, con una relativizzazione del principio di sovranità nelle sue proiezioni sia interna sia internazionale.

Parole chiave: diritto; spazio; sussidiarietà; categorizzazione.

* Questo saggio è una rielaborazione della relazione, dal medesimo titolo, tenuta al Convegno «Il principio di sussidiarietà orizzontale e la responsabilità patrimoniale», tenutosi il 4-5 ottobre 2013, presso l'Università la Sapienza di Roma, Facoltà di Scienze della Comunicazione. Fin dove possibile, ho tentato di rispettare la sequenza e il ritmo dell'esposizione orale.

Se analizziamo i progressi della civiltà, possiamo ovunque osservare che l'intelligenza dell'uomo cresce insieme all'estensione del campo delle sue ricerche.

Alexander von Humboldt

1. Prologo. Spazi della sussidiarietà e orizzontalità dei significati normativi nella scansione pubblico/privato

In questo saggio si propone una lettura della sussidiarietà articolata da un'angolatura semiotico-spaziale. La scelta di una simile prospettiva è suggerita dall'idea stessa di sussidiarietà, che evoca implicitamente una scansione spaziale¹. Se e quando la sostituzione sussidiaria entra in gioco, un soggetto titolare di alcune competenze si ritrae per lasciare spazio a un altro soggetto. Una simile successione quasi modulare dei soggetti e degli spazi della loro azione legittima si manifesta simultaneamente sul piano dei significati e su quello della prassi. Ciò accade perché le parole del diritto definiscono soggetti e attività, e così proiettano i propri significati nello spazio, incorporandolo nelle proprie scansioni di senso. In generale, comunque, ogni parola è un'istruzione per l'uso del mondo. Così, a dispetto della "cosalità", anche i sostantivi che definiscono oggetti contengono ed esprimono istruzioni per usare il mondo e per la gestione di relazioni all'interno di esso. Il termine «automobile», ad esempio, riassume in se tutta una serie di attività connotate in chiave strumentale così come teleologica; implica mezzi per la sua realizzazione che costituiscono anche elementi connotativi della sua struttura semantica, cioè della sua forma. Quando le parole sono quelle della legge, la loro dimensione pragmatica non necessita d'essere sviscerata attraverso una sorta di anamnesi delle relazioni semiotiche e delle esperienze riepilogate dai singoli termini. Il diritto usa le parole per modificare l'ambiente sociale, non solo in senso qualificativo, ma anche per provocare reazioni e ottenere risultati.

Di là dalle sue matrici politico-teologiche, l'esteriorità del diritto moderno esprime in modo forte l'attitudine delle norme giuridiche a generare modificazioni del mondo, quindi a modellare lo spazio di vita dei soggetti. La

¹ Mi astengo, qui, dal fornire una trattazione di tipo definitorio della sussidiarietà, nelle sue accezioni «verticale», «orizzontale» o «laterale». Sulle prime due accezioni, soprattutto per quanto concerne l'ambito giuridico, rinvio alla sintetica quanto limpida esposizione di R. Marra, *Significati e aporie della sussidiarietà*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1/2004, pp. 245 sgg. Sulla formula sussidiarietà «laterale», cfr. P. Donati, *I fondamenti della sussidiarietà*, in www.sussidiarietà.net p. 78, che coglie la "lateralità" nei casi di sussidiarietà sussistenti tra diversi soggetti della società civile.

legge regola lo spazio, nel far questo lo connota pragmaticamente, e così contribuisce a crearlo. Senonché i significati espressi dalla legge e i fini da essa perseguiti non operano in un cosmo semanticamente vuoto. Perché i significati legislativi trovino attuazione è necessario che essi vengano agiti da persone immerse all'interno di situazioni concrete. Questo fa sì che le relazioni di senso incapsulate pro-attivamente nelle parole della legge entrino in contatto con altri universi semantici, gestiti dai soggetti di diritto, a loro volta potenzialmente generatori di nuovi spazi. Per essere vissuti, anche questi spazi necessitano di parole e segni, suscettibili di entrare in comunicazione con quelli giuridici, producendo così nuove relazioni di senso. Circolarmente, dunque, ogni relazione di senso si candida a produrre un nuovo spazio a partire da quelli potenziali espressi sia dalle leggi sia dalle rappresentazioni esistenziali generate dai soggetti di diritto.

Decidere se applicare una determinata norma, quando applicarla, come applicarla e interpretarla, come coordinarla con altre norme chiamate in causa dagli indici di significato delle situazioni vissute dai soggetti di diritto, richiede l'espletamento di operazioni semiotiche e spaziali al tempo stesso. Ogni soluzione raggiunta, se in grado di divenire effettiva, rappresenterà la sintesi tra spazi potenzialmente concorrenti e, insieme, una modellazione della portata di senso delle parole che li esprimono pro-attivamente.

I giuristi compiono giornalmente attività di modellazione semantico-spaziale. Essi traducono e transigono, mediante le loro interpretazioni della legge, fini, significati e spazi espressi dalle persone o da soggetti istituzionali. Il paradigma della sussidiarietà non fa eccezione e si sintonizza agevolmente con il quadro generale della prassi giuridica. L'attuazione della sussidiarietà rappresenta uno degli snodi dove la pluralità dei significati sociali trova una specifica modalità di coordinazione normativo-istituzionale, frutto di un'azione cartografica diretta a determinare i reciproci confini sia tra le categorie linguistiche sia tra gli spazi d'azione soggettiva da esse veicolati. Così, se l'azione di un soggetto di diritto trova un limite, dovendosi arrestare per farsi sussidiare da quella di un altro, ciò dipende dal significato di quell'azione, dalle norme da essa chiamate in causa e dai valori prescelti nel determinarne i confini. Questi confini sono perciò frontiere di senso e, al tempo stesso, frontiere pragmatiche, cioè destinate a iscriversi *nello* e a scrivere *lo* spazio – cioè, a forgiarlo, ricolmandolo dell'agire degli uomini e scandendolo al ritmo del suo molteplice e variegato manifestarsi. Sarebbe sufficiente declinare al plurale le implicazioni normative del trinomio parola-attività-spazio per veder emergere immediatamente una sorta di sintassi

della sussidiarietà, vale a dire il criterio per la distinzione dei ruoli sociali secondo il loro ordine di significati e valori². Se si vuole, a tal riguardo potrebbe anche evitarsi di parlare di sussidiarietà, dal momento che questa non è altro se non uno tra i molteplici modi di esprimere l'idea dei ruoli e dei significati giuridicamente e assiologicamente ordinati e differenziati. Adottando questa prospettiva generale, si potrebbero specificare nel modo più diverso le applicazioni della sussidiarietà: come accade ad esempio nell'art. 118.4 della Costituzione italiana a proposito del principio della c.d. «sussidiarietà orizzontale».

Come cercherò di mostrare, se rivista dall'angolatura semiotico-spaziale, la distinzione tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale si rivela, in effetti, di tipo classificatorio-descrittivo e non corrisponde a una profonda matrice connotativa. In fondo, anzi, potrebbe dirsi che tutte le forme di sussidiarietà risultano radicate in una relazione orizzontale tra gli spazi-significati agiti dai differenti soggetti. Questa osservazione potrà comunque dimostrarsi adeguatamente giustificata solo più avanti. Per il momento, mi serve anticiparla semplicemente per prefigurare come anche la distinzione pubblico-privato finisca per relativizzarsi se posta nella prospettiva dell'orizzontalità tra i valori e significati utilizzati nell'assetto costituzionale dell'ordinamento al fine di regolare le relazioni sociali.

2 In questo senso, appare condivisibile la posizione espressa da molta dottrina giuspubblicistica circa la portata generale del principio di sussidiarietà da intendersi come chiave universale di interpretazione/attuazione dei testi costituzionali ispirati al pluralismo democratico. Questa considerazione vale, in Italia, a qualificare in termini di specificazione positiva la previsione contenuta dell'art. 118.4 cost. La disposizione, di conseguenza, andrebbe letta incastonandola su uno sfondo assiologico e pragmatico assai ampio, in grado di coinvolgere tutti gli aspetti della tutela dei diritti, della funzione pubblica orientata alla loro realizzazione, e così via. In tal senso, cfr. V. Baldini, *Sussidiarietà e valore personalista nello Stato costituzionale di diritto*, in V. Baldini a cura di, *Sussidiarietà e diritti*, Napoli 2007: Satura Editrice, spec. p. 57; cfr., anche, in un recente saggio elaborato in chiave comparatistica, A. Scalone, *Sentimento anti-romano? Aspetti del dibattito costituzionale tedesco sul principio di sussidiarietà*, in P. Costa & F. Pizzolato a cura di, *Il lato oscuro della sussidiarietà*, Milano 2013: Giuffrè, p. 69 sgg. La bibliografia sulla sussidiarietà è ormai divenuta straordinariamente ricca. Per una rassegna esaustiva, innestata su una disamina degli indirizzi amministrativi e giurisprudenziali in materia di sussidiarietà orizzontale, cfr. S. Pelizzari, *Il principio di sussidiarietà nella giurisprudenza del giudice amministrativo: problemi di giustiziabilità e prospettive di attuazione*, in «Le Istituzioni del Federalismo», 2011/3, pp. 593 sgg. Non tratterò in questa sede degli aspetti comunitari del principio di sussidiarietà. E si tratta di una scelta non casuale. L'attuale struttura verticistico-burocratica dell'Unione Europea conferisce al principio di sussidiarietà un'inevitabile distanza rispetto ai territori dell'esperienza sociale, creando un diaframma tra le sue dinamiche e scansioni normativo-istituzionali, da una parte, e i processi di modellamento ed emersione della soggettività, dall'altra. È invece nella relazione tra questi due ambiti – come proverò a illustrare – che ritengo possa essere colto il senso e la cifra della sussidiarietà, considerata anche come dispositivo di etero-integrazione normativa e di superamento dei confini nazionali. Su questi presupposti, il discorso sulla sussidiarietà in ambito comunitario implicherebbe una critica dell'esperienza giuridica comunitaria, della sua difettività nella gestione del rapporto tra autorità e individui, come anche della pseudo-dinamica democratica configurata all'interno delle strutture istituzionali europee. Tutto questo, però, non pertiene ai temi più generali messi a fuoco in questo saggio. Dalla trattazione di essi, comunque, potrà indirettamente dedursi la cornice teorica nella quale si iscrivono i profili critici poco sopra suggeriti ancorché non sviluppati.

Cosa sia pubblico e cosa privato non dipende soltanto dai soggetti che agiscono. Anche i privati, nel perseguire i propri interessi, pongono in essere comportamenti dotati di rilevanza pubblicistica e costituzionale. Inoltre, con le loro attività, i soggetti privati disegnano relazioni sociali che rimappano costantemente le situazioni destinate a ospitare e a far interagire dinamicamente le proiezioni di senso delle norme e dei valori espressi dalla legislazione. Chi agisce genera insomma nuovi spazi. Tuttavia, nuovi spazi significa anche nuovi segni, nuove relazioni semantiche, dunque nuovi significati normativi, inedite estensioni del paesaggio costituzionale. L'attività privatistica, proprio per la sua connotazione spazio-grafica, possiede dunque un'intima caratura pubblicistica.

Anche se la sussidiarietà orizzontale è intesa – adire il vero un po' troppo schematicamente – come scansione delle aree di competenza tra intervento pubblico e intervento privato, il confine tra i due ambiti andrà considerato non come un criterio aprioristico, orchestrato per mezzo di distinzioni rigide e valide una volta per tutte, quanto piuttosto come il risultato della continua opera di riconfigurazione semantico-spaziale generata dall'intersecarsi dell'agire privato e di quello pubblico. In altre parole, solo quando il paesaggio semantico-spaziale creato dall'agire e dalle proiezioni di senso delle azioni dei diversi soggetti si sarà assestato, cioè sarà stato possibile fornirne una cartografia quantomeno interlocutoria, solo in quel momento sarà possibile disegnare i confini spaziali e concettuali tra pubblico e privato. Fermo restando, tuttavia, che simili differenziazioni rimarranno sempre suscettibili d'essere ri-mappate. Ciò dipende dalla circostanza che privato e pubblico possono anche essere divisi e distinti a scopi pratici, cioè in chiave funzionale, ma restano comunque interdipendenti nella loro significazione assiologica così come nella realizzabilità dei rispettivi indici di senso.

L'agire dei soggetti e, di riflesso, la vita del diritto sono costantemente esposti alle alterazioni dei contesti d'esperienza. L'ordinamento non è mai integralmente autoreferenziale. Non esiste cioè una nomosfera totalmente autosufficiente o in grado di autosostenersi autopoieticamente. Leggere in questa chiave di autonomismo (o autocostitutività) radicale la dimensione giuridica significa restituirne una visione parziale. Una visione – per intendersi – che potrà anche risultare utile e legittima a scopi euristici o pragmatici ma che non è in grado di dar conto del perché e della direzione nella quale l'esperienza giuridica muta o si conserva.

I segni utilizzati dal discorso giuridico sono parte di un universo semiotico, anzi di un pluriverso semiotico-spaziale. Essi si presentano dotati di una valenza performativa e cogente, tuttavia non sono in grado di autoprodurre le condizioni della loro significazione né di controllarle in modo definitivo. I processi di legittimazione posti a fondamento di ogni ordinamento non chiudono mai la partita della significazione, generando un mondo semanticamente chiuso e immune all'autotrasformazione dei significati. Detto altrimenti, la capacità performativa del diritto è sempre incompleta ed esposta alle variazioni di senso alimentate dal costante contatto con gli inediti parchi semiotici partoriti dall'esperienza sociale e dal brulicare dell'agire individuale.

I parchi semiotici, con linguaggio più usuale per i giuristi, possono essere assimilati ai contesti di applicazione e significazione delle norme. Se il diritto, mediante la sua carica deontica, è senz'altro diretto a imprimere una curvatura pragmatica ai contesti sociali, esso ne è tuttavia a sua volta condizionato. Che ci sia una platea di accoglienza per i significati normativi, fatta di persone e situazioni, è condizione dialettica e, al tempo stesso, esistenziale per il discorso giuridico. Esso deve regolare qualcosa che sia altro dal diritto e potenzialmente anche confliggente e/o resistente a esso. Leggi idonee ad autoprodurre la propria effettività sarebbero del tutto inutili o persino inconcepibili, poiché a perdere plausibilità sarebbe ogni loro connotazione obbligatoria. Esattamente come i valori, gli imperativi si alimentano di una sorta di dialettica dell'assenza. Valore è soltanto ciò che può non essere; allo stesso modo, diritto o comando è soltanto ciò che può essere disobbedito o violato, quindi ciò che può non accadere. In caso contrario, fatto e valore, fatticità e fattore deontico, coinciderebbero sin dall'inizio, rendendo privo di oggetto e di fini sia il discorso assiologico sia quello giuridico (e, in generale, deontico).

Quanto adesso osservato non esclude, certo, che la coincidenza tra valore e fatto, tra norma e realtà, possa costituire pragmaticamente un orizzonte di possibilità, posto alla fine di un processo di coordinamento e transazione tra legge e mondo. Nel mezzo, però, c'è e deve consumarsi un'esperienza, cioè un sentiero pragmatico, cogenerato dal combinarsi reciproco tra leggi e contesti sociali, tra segni deontici e segni empirici. La sintesi finale tra norma e fatto costituirà un risultato dell'attività d'integrazione semiotica operata dai soggetti deputati all'applicazione delle leggi e, al tempo stesso, dagli attori della dimensione sociale. Tanto i fatti andranno interpretati e selezionati secondo le categorie normative e le loro letture, quanto le norme saranno da leggere e

trascogliere in ragione dei significati attribuiti ai fatti. In questo senso, e solo in questo senso processivo e transattivo, è possibile dire che il diritto contribuisce alla produzione della dimensione fattuale, nel senso che essa acquisisce nuove connotazioni sotto la lente delle categorie normative. I fatti non sono «quelli che sono» indipendentemente dal dire della legge che li regola. Specularmente, le parole della legge non sono immuni dall'influenza delle situazioni che sono chiamate a regolare. Indipendentemente dal momento dell'applicazione, del confronto con le vicende vissute, le norme e i loro significati non sono identici a quelli che risulteranno alla fine del processo di interpretazione/attuazione. Lungo il cammino, il loro potenziale semantico si rimodellerà, in quanto interrogato dai fatti (segni fattuali) stessi, rispondendo in modo variabile e diversificato.

La modificazione dei contesti di esperienza altera le conseguenze delle norme e quindi i loro significati. Senonché l'attività degli individui, così come quella delle istituzioni, sempre più spesso varca e riscrive i confini spaziali già consolidati, compresi quelli tradizionalmente qualificati come "territoriali". Disegnando con il proprio agire nuovi contesti, gli individui generano dunque nuove frontiere semantiche, con un'attività del tutto trasversale rispetto alle preesistenti scansioni pubblico/privato. Quando ciò accadrà, le corsie d'interdipendenza tra i due ambiti dovranno necessariamente essere ricalcolate. E soltanto in esito a questa attività di ricalcolo, che avrà necessariamente anche carattere assiologico-politico, oltre che squisitamente ermeneutico-cognitivo, sarà possibile riarticolare la distinzione tra pubblico e privato unitamente alla valenza sistematica di ciascuna delle due aree rispetto alle possibilità di reificazione dei valori costituzionali.

Per intendersi, il discorso svolto fin qui concerne la qualificazione delle diverse attività e l'accertamento del loro rilievo d'interesse generale da effettuarsi prima ancora che il soggetto, pubblico o privato, sia chiamato a realizzarla secondo la scansione della sussidiarietà dettata dall'art. 118.4 cost. Per poter stabilire se la sfera pubblica possa o debba farsi sussidiare da quella privata nella realizzazione di attività d'interesse generale, mi sembra necessario stabilire innanzi tutto cosa sia d'interesse generale, cosa di rilievo pubblico e cosa di rilievo esclusivamente privato. Da questa determinazione deriverà poi la possibilità, e anche l'obbligo, di configurare una sintassi delle relazioni tra le due sfere indispensabile a cartografare le rispettive spettanze anche al di fuori

del principio di sussidiarietà inteso in senso tecnico³. Di conseguenza, preliminare alla chiamata in causa della sussidiarietà, dovrà essere la determinazione della spettanza ora al pubblico ora al privato, secondo costituzione e prassi sociale, delle attività di volta in volta in oggetto. E ancora, sarà da chiarire se un'attività apparentemente corrispondente alla categoria "azioni miranti alla realizzazione di interessi privati o economico-lucrativi" sia da considerare "non di interesse generale". Disegnare i confini tra questi spazi di competenza e potere non corrisponde però a un'operazione meccanica o di posizionamento tassonomico secondo schemi fissi e predeterminati. Al contrario, si tratta di un compito ad alto contenuto discrezionale, ritmato da scelte di valore e da rimodellamenti semantici innescati dai contesti di senso in ogni occasione generati dall'agire sociale posto sotto la lente del diritto. In gioco, insomma, vi è la continua rinegoziazione di una geografia, anzi di una corologia della soggettività⁴.

Giusto per fornire un'istantanea, si pensi all'attività contrattuale, forse il profilo più saliente e antonomastico dell'attività privatistica e individuale. Le pratiche di deterritorializzazione di questa attività sono ormai acclamate. Esse tracciano corsie d'interessi in grado di rimappare persino lo spazio politico degli stati-nazione e dei rispettivi ordinamenti. Con il proprio agire contrattuale i soggetti privati disegnano nuovi spazi, dunque nuove corologie, incrociando e facendo incrociare in modo inedito catene di segni e significati prima non comunicanti. Anche la sola gestione del capitale d'informazione lungo i percorsi di realizzazione delle attività negoziali e di mercato possiede un'intrinseca capacità di generare geografie di potere. La corologia globalizzata dell'informazione negoziale, dove ogni dimensione locale è suscettibile di acquisire significazione ultra-statale e persino ultra-regionale⁵, ridefinisce inevitabilmente i confini delle categorie di valore incapsulate all'interno dei principi costituzionali di ogni paese. Per questa via, essa riscrive anche le frontiere fisiche e semantiche della sovranità statale, le sue modalità di

3 Le posizioni della giurisprudenza, sia costituzionale sia amministrativa, nonostante le oscillazioni segnalate dalla dottrina, tendono a restituire della sussidiarietà orizzontale una visione fortemente legata alle modalità di categorizzazione organizzativo-amministrativistica delle attività svolte dai soggetti pubblici e suscettibili di essere sussidiate. Al riguardo, cfr. G. Razzano, *La sussidiarietà orizzontale fra programma e realtà*, Relazione al seminario di Labsus (Laboratorio per la sussidiarietà), su "Sussidiarietà orizzontale e Regioni", svoltosi a Roma il 2 dicembre 2005, presso la sede di Astrid e ora in V. Baldini, *Sussidiarietà e diritti*, cit., pp. 181 sgg.; Id., *Il Consiglio di Stato, il principio di sussidiarietà e le imprese*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

4 Sull'espressione corologia e, più specificamente, sulla corologia giuridica e sulle ragioni che mi hanno sospinto verso questa scelta linguistica, v. *infra*.

5 L'aggettivo «regionale» è qui riferito non alle regioni italiane ma alla regionalizzazione geopolitica delle diverse aree del pianeta.

manifestazione e l'articolazione delle relazioni interno/estero. Come si proverà a mostrare nel dettaglio più avanti, a cavallo dell'azione contrattualistica dei privati quel che fino a ieri appariva esterno all'ordinamento statale diviene interno e viceversa, in un gioco di relazionamenti rinnovati in grado di rialfabetizzare sia gli interessi individuali, pure tutelati attraverso la sovranità, sia le articolazioni istituzionali e pubblicistiche di essa.

Quel che accade, in termini di spazi e significati, all'interno del microcosmo della sussidiarietà giuridica costituisce il riflesso di un processo rintracciabile su larga scala nella cognizione umana. Esso attinge direttamente alla connessione sussistente tra spazio, attività di categorizzazione e tempo. Cogliere le implicazioni corologiche della sussidiarietà giuridica e i suoi riflessi sulle dinamiche interculturali, oltre che sulla connessa dialettica interno/esterno rispetto alla dimensione statale, può essere reso notevolmente più intuitivo ed evidente attraverso un'analisi generale dei rapporti tra spazio e categorie. Ed è verso questo obiettivo che adesso volgerò il mio discorso.

2. Spazio e categorie

Per iniziare, un quesito programmatico. Le categorie giuridiche, se proiettate in una dimensione spaziale o corologica, improvvisamente tendono a mostrare un incremento nelle loro relazioni e potenzialità di senso: perché?

La risposta può prendere le mosse da tre parole, quasi queste fossero massi lungo un guado posti in modo da facilitare l'approdo a un quadro esplicativo. Le parole sono: categorie, proiezioni pragmatiche, emersione dei contesti. Le categorie giuridiche, come quelle linguistiche, presentano confini semantici, più precisamente si definiscono mediante confini semantici. Sia nel linguaggio comune sia nel linguaggio giuridico, all'uso di ogni categoria corrispondono vincoli di pertinenza definiti secondo una logica topografica scandita da un criterio in/out⁶. Cosa includere e cosa escludere dall'insieme delle connotazioni che definiscono ogni insieme categoriale non è però un dato quanto piuttosto il risultato di un'attività di interpretazione e rappresentazione. La lista di controllo

⁶ Per un'analisi sistematica della letteratura prodotta dalle scienze cognitive in materia di categorie, anche in relazione all'uso della metafora concettualmente creativa, cfr. R. W. Gibbs jr., *Poetics of Mind. Figurative Thought, Language, and Understanding*, Cambridge 1994: Cambridge University Press; dal punto di vista sociologico culturale, cfr. Z. Bauman, *Modernity and Ambivalence*, Cambridge 1991: Polity Press – Blackwell.

delle connotazioni categoriali è definita, insomma, mediante scelte di valore⁷, elaborate secondo fini e calibrate secondo le relazioni di ogni prodotto categoriale con il contesto d'esperienza e di significazione.

Nell'uso corrente del linguaggio, ogni categoria tende comunque a presentarsi come un'entità granitica, una sorta di ritratto a tutto tondo, assoluto, tanto da lasciare in ombra sia il lavoro presupposto alla determinazione dei suoi confini, sia le relazioni semiotiche a essa soggiacenti⁸. Ciascuna categoria appare, quindi, come una forma a sua volta strutturata da una lista di controllo di elementi essenziali o connotativi. Rispetto a tutte le altre implicazioni di senso, quegli elementi occupano una sorta di posizione gerarchica o preferenziale. Essi sono assunti come se fossero in grado di elevarsi verticalmente sulle connotazioni secondarie e sulle relazioni semiotiche al contorno, pure indispensabili a garantire il senso della categoria stessa, il suo sgorgare da e il suo continuo reimmergersi nell'esperienza. La sagoma categoriale adombra insomma tutto il resto, lasciandolo riemergere nell'uso linguistico solo quando all'accezione letterale si affianchi o si sostituisca quella fraseologica o metaforica. Accade in questi casi che la discontinuità tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori della categoria si relativizzi e le singole connotazioni svolgano una sorta di funzione-ponte. In tal modo, facendo leva sulla compresenza in più ambiti categoriali di una o più connotazioni, la categoria e le parole utilizzate per esprimerla conoscono una sorta di promiscuità. Esse sono cioè utilizzate varcando i propri confini ordinari, come se la verticalità della forma lasciasse spazio alla orizzontalità delle sue connotazioni costitutive e alla loro presenza trasversale in più ambiti categoriali. La gerarchia connotativa soggiacente alla forma cede allora il passo, consentendo rimodellazioni della sagoma categoriale e, naturalmente, di senso. In breve, la grammatica in/out viene riscritta e con essa le possibilità dell'esperienza connessa alle implicazioni pragmatiche della categorizzazione. Su tutto questo, però, tornerò ancor più esplicitamente tra poco.

7 Questa constatazione può ritrovarsi persino in un rappresentante della grammatica cognitiva di stampo analitico come R. Jackendoff, *Consciousness and the Computational Mind*, Cambridge – London 1987: MIT Press (trad. it. Id., *Coscienza e mente computazionale*, Bologna 1990: il Mulino).

8 Scardinare la fissità granitica delle astrazioni categoriali in uso e già culturalmente assestate, risalendo ai processi di produzione del senso per rimmetterli in moto, così da innescare e legittimare attività di ricategorizzazione o ri-modellazione, costituisce il ponte teorico e programmatico tra corologia giuridica e geografia critica. Tra le molte voci della teoria geografica, rinvio qui a G. Olsson, *Abysmal. A Critique of Cartographic Reason*, Chicago – London 2007; Id., *Mapping the Taboo*, in S. Daniels, D. DeLyser, J. N. Entrikin, D. Richardson a cura di, *Envisioning Landscapes, Making Worlds. Geography and the Humanities*, London – New York 2011, pp. 35 sgg. Una piattaforma teorica proiettata in direzione analoga può rintracciarsi in H. Blumenberg, *Theorie der Unbegrifflichkeit*, Suhrkamp, Frankfurt a. M. (trad. it. *Teoria dell'inconcettualità*, due punti edizioni, Palermo 2011).

Di norma, comunque, i vincoli di pertinenza semantica che accompagnano l'utilizzo culturalmente assestato di una categoria funzionano e sono percepiti come se si trattasse di regole astratte, inerenti al solo uso del linguaggio. In ciò trova espressione l'aspetto normativo intrinseco all'uso delle categorie. In effetti, ogni schema categoriale prospetta un mondo, include implicitamente progetti d'azione, pianificazioni del futuro, riassetti nelle rappresentazioni della realtà – anche quando tutto questo sia dissimulato o sottaciuto all'ombra di statiche strutture definitorie o rigide liste di controllo semantico. Prese insieme, tutte quelle funzioni rispondono a vincoli di coerenza che sono immanenti al loro incorporamento nell'esperienza e alla rappresentazione simbolica dell'ambiente di vita. Violare quei vincoli di coerenza significa, in qualche modo e con diverso grado, decretare il collasso della categoria e la necessità di una sua ridefinizione. La resistenza a rimodellare i confini categoriali non deriva però da un attaccamento formalistico alla necessità di rispettare i criteri di coerenza già attestati. La coerenza è orientata da valori e fini, ed è calibrata sulla possibilità (reiterata e reiterabile) di una loro realizzazione concreta. È il rischio, talora avvertito in modo irriflesso, di veder tramontare le chance di realizzazione dei valori/fini soggiacenti alla definizione dei confini semantici già assestati a stimolare l'uso in chiave normativa di ogni categoria. E si tratta di un rischio avvertito con forza tanto maggiore quanto quella percezione rimane in qualche modo inconsapevole, nascosta all'ombra del nitore formalistico e astratto delle parole. Responsabile di un simile atteggiamento è probabilmente l'idea, di stampo dualistico, che linguaggio e realtà costituiscano domini separati, anziché momenti costitutivi e dinamicamente coordinati nel generarsi dell'esperienza. Del resto, la tendenza alla conservazione, al perpetuare il «già stato», si nutre di miti e simboli, spesso dissimulanti i reali interessi in gioco ma proprio per questo retoricamente e psico-socialmente potentissimi.

Aver evidenziato le ragioni psicologiche e teleologiche della rigidità manifestata dalle categorie introduce al secondo termine della triade indicata più sopra. Mi riferisco alle proiezioni pragmatiche. Ogni parola almeno potenzialmente comunica significato. Nel far questo essa funziona – segnalavo più sopra – come una sorta d'istruzione per l'uso del mondo. Essa anticipa cosa accadrà e cosa può e dovrebbe accadere alla luce delle sue implicazioni.

Le parole servono a orientare l'azione umana. Quando, ad esempio, noi diciamo «tavolo», nel nostro cervello, ancorché in modo inconscio, si attiva una serie di connessioni neuronali che corrispondono a scenari possibili connessi a quel qualcosa che appunto abbiamo appreso a chiamare «tavolo». Quegli

scenari sono sedimentati nella memoria e, a suo tempo, sono stati forgiati *dalla* e *nell'esperienza* per mezzo di uno scambio dinamico, transattivo e cogenerativo intrattenuto tra organismo e mondo. All'interno di ogni scenario si articola una rete di relazioni tra oggetti e soggetti, progressivamente trasformati anch'essi in simboli. La forma delle relazioni simboliche tende ad assumere così una normatività corrispondente alla possibile reiterazione di un'esperienza o comunque alla sua realizzazione mediante il nostro corpo e le sue interazioni con l'ambiente. Benché in apparenza indipendente dalle cose e dagli eventi che veicola, la parola è intrisa di implicazioni pragmatiche. Essa, nel momento stesso in cui è emessa attraverso i diversi supporti suscettibili di ospitarla (voce, scrittura ecc.), genera uno spazio d'esistenza popolato da relazioni tra segni e oggetti – a loro volta pro-attivamente trasfigurati in segni – scandite secondo criteri di pertinenza categoriale.

A questo proposito, è importante osservare che lo spazio percepito non preesiste alla sua modellazione simbolica. Esso non consiste in una dimensione vuota, che possa essere colta come tale e nella quale in un secondo momento andranno a collocarsi oggetti, azioni e trasformazioni operate per mezzo di rappresentazioni immaginarie. Il vuoto come assenza assoluta non si dà o almeno è sempre relativo, benché faccia parte integrante del nostro immaginario culturale⁹. Esso andrebbe inteso piuttosto come un orizzonte di possibilità, che include però già la sussistenza, quantunque presupposta e sottaciuta, di una serie di relazioni in grado di rendere pragmaticamente realizzabili quelle possibilità. Comprendo che possa risultare difficile intuire in modo diretto il significato di questa osservazione. D'altra parte, siamo talmente abituati, sin dall'infanzia, a immaginare la presenza di spazi (definiti) vuoti, se non pure lo spazio stesso come sinonimo di "vuoto", che può dimostrarsi davvero difficile prendere in considerazione in modo critico questa idea. Semplicemente, la diamo per scontata.

La "vuotezza" dello spazio è presa in genere alla stregua di un dato implicito, che però proprio per questo rimane generalmente al di fuori della nostra attenzione e quindi della nostra capacità di considerazione critica. In effetti, se proviamo a pensare a qualcosa che si avvicina al "vuoto", come lo spazio cosmico extra-planetario (anche se, in realtà, è colmo di radiazioni), e tentiamo di valutarne le implicazioni pragmatiche, improvvisamente ci renderemo conto che per gli esseri umani esso è straordinariamente pieno di resistenze alla loro

⁹ Per una sintetica esposizione delle questioni filosofiche e scientifiche riguardo al «vuoto», cfr. F. Close, *Nothing. A Very Short Introduction*, Oxford 2009: OUP (trad. it., Id., *Il nulla*, Torino 2011: Codice Edizioni).

azione. Il suo essere privo d'aria e di calore costituisce per noi un formidabile ostacolo esistenziale. Niente a che vedere, dunque, con gli spazi vuoti della nostra esperienza quotidiana, che possiamo chiamare "vuoti" proprio perché sono densi, ricolmi di relazioni fisiche e ambientali adatte a ospitare il nostro agire. Questa constatazione sembra veicolare allora una conclusione interlocutoria. La dialettica «spazio vuoto/spazio pieno» ha una caratura pragmatica ed è generata dalla possibilità/impossibilità di produrre esperienze dotate di significato. Tale osservazione consente adesso di tornare al punto di partenza.

Ogni parola, così come ogni insieme di segni, genera uno spazio semantico e pragmatico¹⁰. Prendere in considerazione la dimensione spaziale del "dire", degli atti di significazione, equivale però a riportare in primo piano il contesto, cioè l'insieme delle relazioni, delle entità e dei segni, che ospita le implicazioni del linguaggio e dell'uso in ogni parola (meglio: dell'attività semiotica)¹¹. L'emersione del contesto spaziale delle parole corrisponde al terzo termine della triade prima enunciata.

Il contesto e la sua rilevanza mettono in luce come a ogni parola e, in progressione, a ogni frase o a ogni sistema semiotico facciano da specchio la generazione di un mondo e la sua (potenziale o effettiva) realizzazione pragmatica. La trasposizione nella dimensione pratica dei significati sottrae così alle parole l'astrattezza e la rarefazione indispensabili a fare da muro di cinta posto a garanzia della loro normatività, innescando e favorendo un processo d'implicazione estensiva di altre connotazioni, categorie e contesti. Cogliere gli spazi nei quali si proiettano le implicazioni delle parole apre lo sguardo su altri elementi connotativi che appunto popolano quegli spazi. La contiguità tra gli spazi d'esperienza si traduce, in sostanza, in una contiguità o continuità tra gli elementi connotativi che entrano così a far parte della categoria. In modo speculare, l'astrazione estensiva, cioè la connessione semiotica ravvisabile tra le connotazioni presenti simultaneamente in molteplici cornici categoriali, crea

10 Al riguardo, va osservato che l'implicazione semantica e spaziale dei segni non è necessariamente (o, comunque, esclusivamente) da ricondurre alla filosofia pragmatista o alla semiotica peirceana. Che il segno generi relazioni di senso, solo a uno sguardo retrospettivo condensate in oggetti o categorie, è un'idea più generale catalogata sotto l'etichetta del principio di "astrazione estensiva", attribuibile a A. N. Whitehead. Per una considerazione consimile, tra l'altro formulata nell'ambito di un'indagine dal taglio giuridico, cfr. J. Dewey, *The Historic Background of Corporate Legal Personality*, in «Yale Law Review», 1926, pp. 655-673 (trad. it. Id., *Profilo storico del concetto di personalità degli enti giuridici*, in C. Faralli, *John Dewey. Una filosofia del diritto per la democrazia*, Bologna 1990: Clueb, p. 229 in nt.).

11 Sintetiche ma assai dense considerazioni – qui pienamente condivise – sono proposte al riguardo da G. Marrone, *Figure di città. Spazi urbani e discorsi sociali*, Milano 2013: Mimesis, in particolare nel capitolo «Lo spazio: forme e significati», *ibidem*, pp. 13-20.

continuità tra più spazi d'esperienza. Questa è la meccanica d'implicazione e trasformazione reciproche e bi-direzionali tra parola e spazio.

Riprendendo quanto osservato più sopra, può dirsi allora che il "non vedere" il contesto di sfondo funziona, insomma, come un dispositivo psicologico utile a conferire assolutezza ai mondi disegnati attraverso le parole. Un'assolutezza destinata però a evaporare non appena gli stessi sfondi contestuali, la pluralità dei loro elementi costitutivi, la presenza trasversale e ubiqua delle loro connotazioni, vengano riportati in primo piano¹².

L'emersione, l'esplicitazione delle componenti contestuali di ogni categoria, quindi delle sue connotazioni e delle loro relazioni, schiudono i battenti all'apparire (per alcuni versi psicologicamente incontenibile) di altri circuiti e spazi di senso potenzialmente sussidiari e/o concorrenti. Il loro convergere nella percezione e nella rappresentazione non dipende però dalla presumibile circostanza che le proiezioni pragmatiche costringano a transitare dall'immaginazione (quindi da un fenomeno infra-mentale) ai fatti (quindi al mondo esterno). E non è così proprio perché questa ipotesi intuitiva poggia sull'idea soggiacente di uno spazio vuoto dentro il quale diverse visioni del mondo, interessi concorrenti e così via, possono entrare in competizione per impadronirsene e trasformarlo in un "luogo", cioè nel loro habitat esistenziale. A tal proposito è utile reiterare quanto già osservato. La convergenza e la concorrenza tra gli spazi è generata dalla circostanza che le singole

12 Riprendendo, ma per alcuni versi anche sovvertendo, la foucaultiana idea di «eterotopia», potrebbe dirsi che, in un certo senso, ogni uso categoriale delle connotazioni di senso genera un'eterotopia. Foucault designava le eterotopie come «quegli spazi che hanno la particolare caratteristica di essere connessi a tutti gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere, neutralizzare o invertire l'insieme dei rapporti che essi stessi designano, riflettono o rispecchiano» (cfr. M. Foucault, *Eterotopie*, in Id. *Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste*, 3, Milano 1998: Feltrinelli, pp. 307 sgg., trad. italiana del testo «Des espaces autres» risalente al 1984, contenente una conferenza tenuta nel 1967, a sua volta riprodotto nel volume Id., *Dits et écrits*, Paris 1994: Éditions Gallimard). Esempio antonomastico di eterotopia è lo specchio, luogo dove le connotazioni della realtà appaiono sottoposte a una rimodellazione tale da alterare lo stato *normale* delle cose e dei rapporti che le esprimono. Allo stesso modo, eterotopie sono i treni, il cinema ecc. Eppure qualsiasi categoria definisce uno spazio. Entro quello spazio essa ammette solo alcune relazioni di senso. Le connotazioni che compongono l'insieme categoriale sono cioè sottoposte a vincoli di pertinenza che sospendono, neutralizzano o comunque alterano le connessioni potenziali che esse potrebbero esprimere al di fuori dello spazio cartografato appunto da ogni categoria. Ogni dimensione categoriale si costituisce dunque secondo un rapporto di alterità semantica e spaziale rispetto a quel sta fuori di essa. Questa circostanza rende la sua stabilità e quella dei suoi confini dipendente dal contesto. Le ragioni dell'*alterità* insita in ogni categoria potrebbero però *alterarsi*. La distinzione e i vincoli di pertinenza potrebbero allora esigere un ricalcolo e cioè la traduzione tra gli spazi e le cornici di senso precedentemente resi discontinui, eterotopici. La comune e reciproca alterità tra l'in e l'out potrebbe richiedere di inglobare quel che era fuori e di estroflettere qualcosa che era dentro. Lì dove erano state forgiate discontinuità potrebbero quindi manifestarsi continuità e viceversa. In breve, proprio per poter essere mantenuta, la coerenza tra i significati e gli spazi categoriali richiederebbe un mutamento, a sua volta effetto di un processo di traduzione reciproca tra le alterità. In un mondo ubiquamente eterotopico, la traduzione costituirebbe in effetti il motore indispensabile per il ri-generarsi (continuo) degli spazi di senso da vivere.

connotazioni, i singoli elementi connotativi dei molteplici schemi categoriali, non appena focalizzati all'interno del paesaggio contestuale complessivo, tendono a eludere una stretta logica in/out. Ciascuna connotazione è parimenti rinvenibile in più di una categoria. Ed è esattamente questa ubiquità, questa collocazione multi-situata, che finisce per trasformare i singoli elementi connotativi in ponti e corsie inter-categoriali e inter-spaziali. Lungo le loro direttrici prende così forma la (percezione del)la pluralità concorrente degli spazi e dei significati, la loro discontinuità solo relativa e la possibilità di una loro intersecazione. L'esistenza di uno spazio vuoto è soltanto un'inferenza retrospettiva prodotta e motivata dalle opposizioni, dagli antagonismi, dalle frizioni coestensive all'intersecarsi degli spazi di senso.

Per la stessa ragione può anche verificarsi il fenomeno inverso, e proverò subito a illustrare il perché. Accade non di rado che le connotazioni multi-situate commutino la loro possibile funzione di ponti semiotici in quella di feticci iconici, assunti come luogo semantico e politico-topografico degli scontri tra diverse modalità di spazializzazione, e quindi tra differenti opzioni culturali e assiologiche (es. il corpo delle donne, gli edifici religiosi, i mezzi d'informazione e così via lungo una lista praticamente infinita e sempre aggiornabile). Proprio come icone, in effetti, quelle connotazioni divengono oggetto di interpretazioni o usi differenti, polarizzati e polarizzanti, in grado di strutturare retoricamente lo scontro. La focalizzazione ossessiva di esse quali pomi della discordia partorisce tuttavia un effetto alienante perché tende a sottacere¹³ la rilevanza altrettanto centrale e saliente di altri elementi contestuali. Così, la competizione per il territorio, per il corpo delle donne o per le stesse risorse economiche feticcisticamente considerate, mette in ombra i contesti di significazione in cui queste icone cosificate sono collocate dalle diverse parti in causa e la differente portata semantica da esse assunta all'interno di quelle collocazioni.

Quando invece si prendesse in considerazione in modo eminente la dipendenza della salienza categoriale delle connotazioni dai contesti si scoprirebbe, in molti casi, che i contendenti semiotici (e non solo) non combattono per le stesse cose/connotazioni e, di conseguenza, nemmeno per lo stesso spazio. La lotta, in altre parole, è condotta *sul* corpo delle donne e non *per* il corpo delle donne; *sugli* edifici di culto o *sugli* indumenti e non *per* gli edifici di culto o *per* gli indumenti. Questi sono soltanto punti d'appoggio, cosificati e visibili, per orchestrare una polarità radicata in aspetti

13 Neutralizzare, sospendere, invertire... potrebbe ancora dirsi (quasi) con Foucault.

dell'esperienza taciuti e resi invisibili all'ombra dell'apparente, lucente appariscenza del pomo della discordia. Se venisse squarciato il velo di questo adombramento, a balzare in primo piano sarebbero piuttosto i fini, i valori complessivi che determinano la scelta dei campi semantici, dei contesti di significazione. A quel punto potrebbe emergere con (relativa) nitidezza che lo scontro effettivo non è per quella cosa, per quella connotazione, ma per la realizzazione di fini e valori responsabili delle scelte di contestualizzazione, della selezione delle modalità di relazione semiotica e pragmatica: gli stessi che stanno alla base delle generalizzazioni categoriali e, alla fine, del significato delle parole. Ad acquisire visibilità sarebbe perciò la circostanza che l'opposizione antagonistica deriva da un deficit di traduzione e quindi di transazione tra valori e modalità di categorizzazione¹⁴. Un deficit ricco d'implicazioni anche sul piano strategico, dal momento che alternativo alla contrapposizione non sarebbe più il mero compromesso strumentale, sovente quantificato economicamente, tra posizioni irriducibili¹⁵ – direi, tra irriducibili petizioni al dominio dello spazio – quanto piuttosto la capacità di tradurre le costruzioni categoriali facendo condensare¹⁶ l'uno nell'altro i contesti di significazione e le corrispondenti scelte di valore.

Si potrebbe scoprire, ad esempio – giusto per fornire un caso esplicativo del modello di traduzione appena illustrato – come a determinare le contese tra Islam e Occidente attorno al corpo delle donne non sia il puro dominio di esso o la pretesa di concettualizzare in modo assoluto e intransigente i suoi significati, quanto piuttosto l'idea di dignità, quella di un ordine morale in grado di garantire il rispetto delle persone ecc., declinate in modo differente. Transitare dalla contrapposizione morfologica o iconica alla valutazione della differenza costituirebbe tuttavia un mutamento coestensivo al prodursi di un'attività di traduzione linguistica e di trans-duzione di gesti e fini tra molteplici spazi di significazione e di azione. In gioco, insomma, non vi sarebbe un

14 A proposito della traduzione inter-categoriale e interculturale, rinvio a M. Ricca, *Intercultural Law, Interdisciplinary Outlines*, in «E/C. Rivista italiana di studi semiotici», marzo 2014, www.ec-aiss.it, pp. 1-53; Id., *Il tradimento delle immagini. Cultura vs competenza culturale nel mondo del diritto*, *ibidem*, maggio 2013, www.ec-aiss.it, pp. 1-31; Id., *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Torino 2013: Bollati Boringhieri; Id., *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari 2008: Dedalo.

15 ...quindi tra irriducibili petizioni al dominio dello spazio.

16 Uso il termine "condensare" nello stesso significato che ha nella pratica di composizione fotografica: quando due immagini impresse su carta traslucida vengono sovrapposte l'un l'altra generando una terza immagine, risultato della fusione – con perdite e acquisizioni reciproche – di quelle originarie. Qualcosa di simile accade nell'atto della percezione degustativa di ingredienti diversi combinati nella preparazione delle pietanze. Si riconosce la presenza degli ingredienti originari ma all'interno di un sapore nuovo, appunto terzo, generato dalla combinazione degli aromi di partenza.

contingentamento frammentato degli spazi sociali, una sorta di lottizzazione di essi, tale da assicurare a ciascuna fazione o individuo il suo circuito di potere, quanto invece la co-generazione di uno spazio pluralistico. La traduzione tra i contesti di significazione, condotta sulla scia di valori e fini riconosciuti anch'essi come ubiqui, genererebbe inevitabilmente la necessità di transigere tra le petizioni di senso e tra le categorie, non foss'altro che per ragioni di coerenza e risonanza inter-contestuale. Questo perché sarebbe difficile negare cittadinanza spaziale ad azioni e parole orientate alla realizzazione di fini relativamente condivisi da ciascuna parte in causa, da ogni soggettività spazializzata, ancorché realizzati con modalità morfologicamente e pragmaticamente differenti¹⁷.

Se, più in generale, la traduzione tra gli spazi di significazione e di azione include la transazione, come conseguenza di una rinnovazione delle relazioni tra le connotazioni categoriali, essa coincide allora, e inevitabilmente, con la creazione di nuovi contesti e in parte con la riscrittura degli spettri semantici di fini e valori. L'effetto finale di simili processi di rimodellamento non sarà la cancellazione delle categorie o l'exasperazione della plasticità dei valori, quanto piuttosto la necessità di spostare e ricentrare l'asse di salienza delle connotazioni categoriali. Più semplicemente, ciò significa che le categorie e le loro connotazioni confluiranno le une nelle altre, quasi per un effetto di contaminazione o migrazione semantica, valicando le precedenti scansioni dentro/fuori o in/out e riplasmando i confini inter-categoriali. Coestensivo e simultaneo a questo processo sarà il generarsi di uno spazio terzo, non trascendente quelli preesistenti e adesso rimodellati, ma invece posto accanto ad essi. In questa veste, la sua funzione non sarà quella, tradizionalmente attribuita a ogni terzietà, di sovradeterminare le relazioni tra le altre due componenti ma piuttosto un'altra, e cioè di fare da interfaccia di coordinazione e costante traduzione tra esse, cioè tra gli altri spazi.

L'inter-spazio semantico e pragmatico dotato di terzietà dovrebbe funzionare insomma come uno specchio in grado di restituire a ciascuna altra parte un'immagine riconoscibile, quindi traducibile e transigibile, dell'Alterità, delle altrui petizioni semantico-spaziali. È forse superfluo osservare che l'orizzontalità nella giustapposizione tra questi spazi implica che nessuno di essi sarebbe sottratto al mutamento per effetto dei processi di traduzione con gli altri.

¹⁷ Su questi processi di traduzione interculturale, sulla loro metodologia e sulle tecniche per la loro realizzazione rinvio ancora, per una diffusa trattazione, a M. Ricca, *Oltre Babele* cit.; Id., *Culture interdette* cit.

Tuttavia mutamento non significa affatto annichilimento perché, al contrario, mutare e conservarsi sono due facce della stessa medaglia. E questo per la semplice ragione che ogni significato, e quindi ogni implicazione spaziale, dipende dal contesto e concorre a definirlo. Ogni mutamento, ogni trasformazione di uno degli spazi semantici coinvolti e presenti nell'ambiente complessivo produrranno dunque e inevitabilmente una metamorfosi, più o meno estesa, del contesto complessivo e dei singoli significati in esso articolati.

3. Sussidiarietà, interesse generale e logiche dell'alterità. Dalla Legal Geography alla corologia giuridica (Legal Chorology)

L'orizzontalità, intesa come tratto costitutivo delle relazioni interspaziali e a sua volta effetto diretto della ubiquità delle connotazioni categoriali, è riconoscibile con sorprendente analogia anche nelle scansioni, così come negli aspetti problematici, della sussidiarietà. Proprio da qui, da questa constatazione, è possibile tornare a quanto prefigurato all'inizio del saggio. Ipotizzare qualcosa come sussidiario o immaginare un'attività destinata a intervenire in via sussidiaria evocano immediatamente una trasposizione spaziale delle relazioni tra i soggetti e tra le loro azioni di volta in volta prese in considerazione. Lì dove e per quanto un soggetto si ritrae, si rende libero lo spazio per il manifestarsi e l'agire dell'altro. Tuttavia, il difetto di questa visione della sussidiarietà risiede nella latente accezione meccanicistica soggiacente al modo di considerare il processo di avvicendamento/sostituzione. In parole più semplici, sembra quasi che laddove l'uno fa spazio all'altro, questo vada a inserirsi nel perimetro reso disponibile un po' come in un incastro a coda di rondine. L'effetto finale corrisponde a una corrispondenza perfetta, un combaciare senza irregolarità, come se tutto fosse stato predeterminato e predisposto dall'alto¹⁸ e in anticipo. Senonché è proprio questa predeterminazione a far difetto nelle dinamiche della sussidiarietà – a dire il vero, sia orizzontale sia verticale.

Quale debba essere lo spazio del soggetto sussidiante è questione da assoggettare a un giudizio di meritevolezza assiologico-normativa. Ciò tuttavia

18 Il modello meccanicistico è forgiato sulla sussidiarietà verticale e sulle sue versioni più tradizionali ispirate a una sorta di logica tassonomica nella suddivisione delle competenze tra soggetti pubblici. L'impostazione verticistica, sul piano istituzionale, e oggettivistica, sul piano sostantivo e dunque riguardo al bene comune da perseguire in coordinazione sussidiaria, permane comunque anche nelle letture della sussidiarietà orizzontale. Una lettura ascendente della sussidiarietà è stata ravvisata anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, e specificamente nella sent. n. 303/2003. Del resto, una visione gerarchico-piramidale della categorizzazione giuridica rende le relazioni tra istituzioni e soggetti di diritto percorribili inevitabilmente in ambedue i sensi: cioè, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto.

non garantirà mai che il ritrarsi e l'espandersi possano essere programmati una volta per tutte come in un ingranaggio. Sussidiarietà e pluralità, istituzione e molteplicità dei soggetti di diritto dotati di autonomia, sono in entrambi i casi facce dello stesso processo e fanno capo, in ultima istanza, agli stessi fini complessivi e agli stessi assi di legittimazione normativa. La congruità dell'agire sussidiario rispetto ai valori costituzionali e agli interessi pubblici non può prescindere dall'interpretazione di questi standard che sia fornita dai soggetti chiamati a incarnarlo. Da una simile angolatura, istituzioni e soggettività plurali non sono collocate lungo una linea gerarchica che vada dall'alto verso il basso. In termini assiologici e di interrelazione tra valori/significati, al contrario, esse sono poste ambedue su un piano orizzontale e generano spazi concorrenti collocati l'uno accanto all'altro, non l'uno sopra l'altro. A determinare questa orizzontalità sono appunto i valori costituzionali, che regolano a più voci e in modo (semanticamente) concorrente il traffico delle relazioni tra istituzione e soggetto sociale, tra attore principale e attore sussidiario, modellando l'intersezione tra i reciproci spazi d'azione in base ai contesti, alle situazioni e, soprattutto, alla relativa capacità propria delle figure in gioco di assicurare il rispetto e la realizzazione di quegli stessi valori.

Come accennavo, sarebbe però un errore immaginare che il giudizio di conformità assiologica circa l'azione sussidiaria o la riserva di competenza rivendicata dal soggetto dotato di maggior potere possa essere espletato secondo schemi fissi o standard semantici immuni da variazioni. A farsi interprete del significato e delle finalità dell'azione sussidiaria resta comunque un soggetto produttore di spazi di senso, che agisce sulla base della conoscenza del proprio contesto d'azione. La sua autonomia di giudizio s'iscrive a pieno titolo nella dinamica pluralistica che incardina la sussidiarietà quale criterio d'interpretazione e attuazione della Costituzione o di norme sovranazionali dotate di portata generale. Il singolo soggetto potrà dunque definire un proprio spazio in modo originale e autonomo poiché è lo stesso testo costituzionale che gli riconosce un'*agency* indipendente. La lettura del proprio contesto d'azione non solo deve coordinarsi con i valori costituzionali ma potrà anche influenzarne l'interpretazione. Quei valori, tuttavia, sono gli stessi che anche gli attori istituzionali sono chiamati a rispettare e realizzare. Emerge, allora, come ogni mutamento o differenziazione nell'interpretazione dei contesti, vale a dire nell'uso delle parole e nella progettazione delle implicazioni pragmatiche ad esse conseguenti, si riverberi sulla configurazione degli altri piani normativi, sugli altri soggetti della relazione di sussidiarietà e sui corrispondenti spazi di proiezione pratica. Il rapporto di sussidiarietà non

sembra perciò configurarsi secondo una logica binaria tra soggetto sussidiato e soggetto sussidiante, ma in base a una relazione ternaria o multilaterale: soggetto : norma/parola : soggetto. All'interno di essa il mutamento nella posizione e nelle azioni di ciascuna delle parti in gioco può generare una sequenza di ricalcolo nelle posizioni, nelle azioni e nella collocazione semantico-spaziale di tutte le altre. Questa estrema motilità è il fattore che radica l'orizzontalità dei rispettivi ruoli e tende a commutare ogni configurazione gerarchica in una relazione circolare di mutuo condizionamento e, quindi, di inter-spazialità aperta.

L'idea di una inter-spazialità aperta costituisce peraltro una risultanza di estremo interesse anche sul piano della geografia giuridica. Essa giova a far superare il dualismo tra spazio e diritto ancora latente persino nelle letture proposte dalla *Legal Geography*, a sua volta connessa ai più noti *Critical Legal Studies*. L'assunto di base adottato dagli autori che animano la *Legal Geography* consiste nel carattere politicamente strategico dei riferimenti ai luoghi, al territorio e allo spazio, presenti nel discorso giuridico¹⁹. Secondo queste letture, l'esercizio del potere si nasconderebbe, in sostanza, all'interno di espressioni apparentemente neutre, cosali. Di là da ingannevoli apparenze, ogni scansione spaziale sarebbe invece funzionale al contingentamento dell'azione individuale, al perseguimento di interessi e obiettivi di controllo sociale determinati a livello istituzionale e pilotati dai gruppi dominanti. Così, ogni volta che gli atti normativi parlano di luoghi o entità spaziali (case, strade, prigioni, zoo, corpi, aree pubbliche o private), essi incardinano nella dinamica sociale ordini impliciti, imperativi dissimulati sotto l'apparente ovvietà e neutralità di termini che descrivono ciò che è. Detto diversamente, ogni

19 Cfr. N. Blomley, *Law, Space and the Geographies of Power*, New York – London 1994: The Guilford Press; Id., *Unsettling the City. Urban Land and the Politics of Property*, New York – London 2003: Routledge; Id., *From 'What' to 'So What?'. Law and Geography in Retrospect*, in J. Holder & C. Harrison, *Law and Geography*, Oxford – New York 2003: Oxford University Press, pp. 17 sgg.; N. Blomley, D. Delaney & Richard T. Ford (a cura di), *The Legal Geographies Reader*. Oxford – Malden (MA) 2001: Blackwell; D. Delaney, *Law as a Thing of this World*, in Holder & Harrison cit., pp. 67 sgg.; Id., *The Spatial, the Legal and the Pragmatics of World-Making. Nomospheric Investigations*. Abingdon – New York 2010: Routledge; Id., *Legal Geography I. Constitutivities, Complexities and Contingencies*, in «Progress of Human Geography», 2014, pp. 1-7; A. Philippopoulos-Mihalopoulos, *Spatial Justice: Law and the Geography of Withdrawal*, «International Journal of Law», 6, 3, 2010; Id., *Law, Spaces, Bodies: the Emergence of Spatial Justice*, in de Sutter L. & Mcgee K. a cura di., *Deleuze and the Law (Deleuze Connections)*, Edinburgh 2012: Edinburgh University Press; C. Butler, *Henri Lefebvre. Spatial Politics, Everyday Life, and the Right to the City*, Abingdon, Oxon – New York 2012: Routledge; I. Braverman, N. Blomley, D. Delaney & A. Kedar, *Expanding the Spaces of Law*, in Id. a cura di, *Expanding Spaces of Law. A Timely Legal Geography*, Stanford 2014: Stanford University Press; cfr., anche, seppure da una prospettiva antropologica, F. von Benda-Beckmann, K. von Benda-Beckmann & A. Griffiths, *Space and Legal Pluralism. An Introduction*, in Id. a cura di *Spatializing Law. An Anthropological Geography of Law and Society*, Farnham – Burlington (Vt.) 2009: Ashgate; Con un'attenzione specifica ai temi dell'urbanistica e delle competenze istituzionali territoriali, cfr. A. Layard, *Shopping in the Public Realm: A Law of Place*, in «Journal of Law and Society», 37, 2010, pp. 412 sgg.

riferimento a un luogo incapsula una mappatura implicita di quel che vi si può fare e non fare, camuffando prescrizioni all'ombra di apparenti descrizioni utilizzate come dispositivo occulto di legittimazione per operazione di controllo e contingentamento sociale. Tuttavia, se da una parte il diritto strumentalizza lo spazio al fine di forgiarlo, per mantenere la presa sulla circolazione di corpi e azioni al suo interno, dall'altra ne è a sua volta condizionato. Le metafore spaziali abbondano nel lessico normativo e dottrinale, colmo com'è di scansioni, confini, aree e limiti di competenza, pertinenza ecc. E questa irregimentazione linguistica non è altro che il riflesso, il calco delle mappe generate linguisticamente, quasi attraverso un processo di apparente dematerializzazione, per controllare invece l'azione dei soggetti all'interno dello spazio fisico. Con una formula sintetica, l'approccio delle *Legal Geography* è ben riassunto nell'asserzione per cui il diritto è una cosa tra le cose del mondo²⁰. Esso non è dunque qualcosa di astratto, puramente linguistico. Le sue definizioni sono portatrici di effetti pratici sullo spazio, che ne risulta quindi colonizzato. Perciò, i diritti astrattamente riconosciuti alle persone si scontrano, vanno a cozzare con le barriere spaziali, dissimulatamente generate dallo stesso discorso giuridico, e in questo modo subiscono limitazioni, eccezioni, compressioni, foriere di esclusione sociale e subalternità²¹.

20 Cfr. D. Delaney, *Law as a Thing of This World*, cit., che usa questa espressione proprio per sottolineare come la *Legal Geography* permetta di demistificare l'opera giornaliera degli operatori del diritto che sembra invece giocata tutta sulle parole e sui confini dei loro rispettivi spettri semantici: cfr. *ibidem*, 67. Recentemente, Delaney sembra accogliere l'idea promossa da Iruv Braverman (Id., *Who's Afraid of Methodology? Advocating a Methodological Turn in Legal Geography*, in Braverman, Blomley, Delaney & Kedar, *Expanding the Spaces of Law* cit. 120 sgg.) che ai fini dell'analisi circa le relazioni tra norme e spazio, sostiene che il diritto debba essere riguardato come un processo e non come una "cosa". Questa transizione, dalla cosa al processo, sarebbe più funzionale a cogliere le interrelazioni di cui si anima la parola giuridica rivista nelle sue implicazioni spaziali. In proposito c'è tuttavia da osservare che in termini semiotici ogni cosa è la risultante di relazioni; così come il consolidarsi delle relazioni nella rappresentazione di una cosa costituisce un momento non trascurabile nel processo di produzione dei significati, e quindi anche delle relazioni tra (quei segni che sono) parola e spazio. La transizione proposta da Braverman e accolta da Delaney implica una dicotomia cosa/processo che va letta solo in termini strumentali e non ontologici. La cosa e il processo sono, insomma, due aspetti e momenti dello stesso fenomeno. Porli in alternativa e parlare dell'uno invece dell'altro, mi sembra soltanto una forma di censura linguistica fine a se stessa e cognitivamente difettiva.

21 Cfr. D. Delaney, *Law as a Thing of This World*, cit., che esemplifica questa posizione proponendo una sorta di para-sillogismo, che vale la pena riportare perché esemplifica bene la posizione tenuta dalla corrente di pensiero della *Legal Geography* statunitense: «*if the legal is constitutive of the social, if the social is irreducibly material – in a non-reductionist sense – and if we carry the social in our very bodies, then there is no a priori way of dematerializing 'the legal'. Any effort to effect a dematerialization of law must be regarded with suspicion. It must, that is, be at least examined as a political manoeuvre. To the extent that the material world is as it is as it is constituted by the legal, so the legal is what it is as it participates in the process of constituting the material: reorganizing it, transforming it, preserving it. These processes include, but are by no means limited to, those directly operating on the corporeal. Moreover, as Cover suggested, the legal is as it is as it participates in projects that reinforce its own rhetorical dematerialization*». Il testo di R. Cover, cui fa riferimento il brano ora riportato di Delaney, è *Violence and the Word*, 95, *Yale Law Journal*, 95, 1986, pp. 1601 sgg. Per una valutazione complessiva della posizione di Cover, anche in relazione all'approccio teorico che supporta le riflessioni presentate in questo saggio, cfr. M. Ricca, *Soggetto, diritto, religioni* cit.

Il compito d'ispirazione foucaultiana che al momento la *Legal Geography* sembrerebbe essersi autoassegnato appare quello di smascherare le procedure di lottizzazione e ingabbiamento dello spazio sociale prodotte dal diritto. Ciò al fine di promuovere una presa di coscienza riguardo quelle strategie di contingentamento e, insieme, l'innescò di un processo di emancipazione dai reticolati di un mondo dirigitivamente ridotto a nomosfera²². L'enfaticizzazione delle relazioni tra spazio e diritto inaugurata dalla *Legal Geography* si iscrive a pieno titolo nella scia dei *Critical Legal Studies*, prioritariamente orbitanti attorno al compito di disvelare il potere e il suo esercizio all'interno delle scansioni e delle generalizzazioni normative. Essa va salutata come una svolta salutare nella lettura del fenomeno giuridico, anche perché suscettibile di far cogliere il nesso tra quotidianità sociale e pratica normativa, stimolando una diffusa critica democratica delle categorie del diritto troppo spesso considerate dalla gente comune come qualcosa di sovrastrutturale, remoto e, tutto sommato, estraneo all'andamento ordinario della vita e alla cultura personali²³.

Dal mio punto di vista, il limite di una geografia giuridica così intesa consiste nel mantenimento del carattere 'cosale' dello spazio e nella sottovalutazione della sua connotazione segnica. Non è un caso che gli argomenti e i settori dell'esperienza giuridica affrontati finora dagli studiosi di questo filone di ricerche si concentrino tendenzialmente su ciò che possiede un'immediata evidenza spaziale anche nel linguaggio comune: territorio, proprietà, corporeità, strade, aree urbane, circoscrizioni politico-amministrative, edilizia e così via²⁴. In proposito, potrebbe semplicemente osservarsi che case, prigioni, strade, sono luoghi nello spazio ma anche parole, e che questa duplicità è sincronica e orizzontale: le connotazioni, e la stessa percezione, della spazialità dipende dalle implicazioni semantiche delle parole; le connotazioni semantiche sono a loro volta correlate alle implicazioni spaziali. Il rapporto tra queste due dimensioni è co-generativo e germoglia in seno all'esperienza e al suo avvicinarsi. Non sembra dunque avere granché senso cosificare la casa, la prigione, la strada, per poi affermare a ruota che il diritto, le parole del diritto, tentano di de-materializzarne la spazialità, la consistenza fisica. Tutto questo,

22 Cfr. D. Delaney, *The Spatial, the Legal and the Pragmatics of World-Making* cit.

23 Cfr. i saggi di A. Sarat & T. R. Kearns, *Editorial Introduction e Beyond the Great Divide. Forms of Legal Scholarship and Everyday Life*, entrambi in Id. a cura di, *Law and Everyday Life*, Ann Arbor 1995: University of Michigan Press.

24 In particolare, da un punto di vista civilistico, cfr. N. Jackson & J. Wightman, *Private Dimensions of Private Law*, in Holder & Harrison, *Law and Geography* cit., pp. 36 sgg.

per di più, per arrivare denunciare come l'uso di questi termini cosali da parte del diritto sia orientato a dissimulare dietro il loro carattere descrittivo, la loro apparenza materialistica, implicazioni di senso ulteriori, culturalmente forgiate ed egemonicamente pilotate dalle agenzie di potere. Si tratta di un giro argomentativo tortuoso, incline a convertirsi in un uso ideologico o comunque partigiano dell'intima connotazione corologica di ogni segno, e quindi anche delle parole del diritto, anziché favorire le dinamiche trasformative potenzialmente scaturenti da una presa di coscienza dell'implicazione stretta sussistente tra linguaggio, legge e (categorizzazione dello) spazio-tempo.

Il dualismo mente-mondo di matrice cartesiana e una lettura referenziale del linguaggio sembrano invece colorare (nonostante tutto) lo sfondo cognitivo della *Legal Geography*. Anche in un universo cartesiano, tuttavia, scoprire che il diritto colonizza lo spazio (pieno, immaginato dal filosofo) non può essere ragione di scandalo. Pur senza la consapevolezza della critica post-moderna e post-strutturalista, in fondo si tratta di un dato, in modo più o meno latente, a conoscenza di tutti. Forse la gente comune non avrà una coscienza critica capace di cogliere l'ombra del potere anche nelle qualificazioni normative o linguistiche apparentemente descrittive. Ciò nondimeno, che dire, qualificare, nominare, imprimano sul mondo la propria impronta è un fatto, dato antropologico, riconoscibile da ogni essere umano. Il tornante critico dell'intero discorso si situa nella circostanza che sottolineare gli effetti pratici del dire giuridico sulle scansioni dello spazio, dunque il suo essere cosa tra le cose del mondo, finisce per accentuare ancor di più il dualismo tra parola e dimensione spaziale. Questo perché, in fondo, una volta riscoperto lo spazio come luogo colonizzato e quindi etero-modellato dalla parola, la critica emancipatoria ad altro non può condurre se non a promuovere colonizzazioni concorrenti. Il risultato finale rischia perciò di risolversi in un antagonismo per la spazialità, ancorché nutrito di lotte condotte nel segno più che condivisibile della demistificazione, dell'uguaglianza, della libertà, della dignità, del pluralismo, della partecipazione democratica, e così via.

Quel che pare rimanere di là dagli orizzonti attuali della *Legal Geography* è tuttavia l'esplicitazione delle ragioni profonde della coestensività tra parola e generazione dello spazio (e del tempo)²⁵, e dunque del rapporto di reciproca

²⁵ La percezione del tempo, al pari di quella relativa allo spazio, dipende da ciò che avviene all'interno di questa dimensione, forgiandola. Il tempo, esattamente come lo spazio, non è "vuoto", nonostante le astrazioni della fisica newtoniana. Esso è funzione degli eventi e delle modalità di categorizzazione di essi. La percezione e la comprensione del mutamento sono condizionate dalle categorizzazioni, dalle discontinuità generate da essa così come delle continuità proiettate per astrazione sul fluire dei fenomeni. La parola, e quella giuridica in modo particolare, scandisce il tempo proprio perché unifica e distingue,

inerenza tra diritto e dimensione spaziale. Mettere in luce questa relazione d'inerenza e coimplicazione, dissotterrare le ragioni, mi sembra costituire invece la via più agevole per disinnescare le oscure e dissimulatorie collusioni tra uso del discorso giuridico e dominio sullo spazio da parte delle agenzie di potere.

L'obiettivo perseguito dalla *Legal Geography* può essere raggiunto, a mio giudizio più efficacemente, ribaltando l'equivalenza e il nesso di coestensività instaurato tra diritto e cose del mondo. Così, anziché asserire che il diritto è una cosa tra le cose del mondo, credo bisognerebbe evidenziare come lo spazio, e ciò che contiene, costituisca anch'esso un segno all'interno di un paesaggio di segni, di connotazioni/rappresentazioni semiotiche. Se riuscissimo ad acquisire al ragionamento giuridico e politico a) che ogni realtà percepita è elaborazione di segni, anche nei suoi aspetti considerati materiali; e b) che la scansione tra rappresentazione e mondo è solo operativa, si potrebbe allora cogliere in modo diretto la coimplicazione tra il dire e il fare, tra l'immaginare e il percepire. La stessa cosalità o materialità del c.d. mondo esteriore si rivelerebbe anch'essa come una modalità di significazione, un modo di leggere, interpretare e ricostruire quel che percepiamo attraverso un'attività sensoriale a sua volta guidata, ritmata e modulata in base a categorie di giudizio forgiate culturalmente e per nulla immediate. Ciò significa che anche quel che vediamo – poiché l'essere visibile costituisce il principale modo di presentarsi dello spazio, almeno all'interno della cultura occidentale – è il risultato delle nostre reazioni al mondo, a loro volta orientate da fini e categorie preacquisite²⁶. La

secernendo significati. Le prescrizioni normative, con il loro carico di prescrittività, gettano un maglio sul futuro, imprigionandolo all'interno di una schema di omologazione normalizzante. Da un certo punto di vista, la parola della legge – se questa è effettiva – si candida a disegnare un eterno presente, esattamente come la parola religiosa. Ciò che è detto nel linguaggio normativo già è, e tale sarà anche a uno sguardo retrospettivo. Quel che avviene, però, oltre a dispiegarsi nel tempo, si distribuisce all'interno dello spazio. La legge dunque è uno strumento di contingentamento spazio-temporale. Le sue generalizzazioni imbrigliano lo spazio e il tempo, apparentemente descrivendo cosa accadrà e dove. Si tratta di descrizioni solo apparenti. L'indicativo presente utilizzato dalla leggi è solo una petizione di normalità, che in realtà nasconde una sorta di affermazione tacita della normatività delle prescrizioni giuridiche già reificate, già date per effettive. Per un'analisi più approfondita delle relazioni tra spazio e tempo nello specchio della categorizzazione giuridica, cfr. M. Ricca, *Riace, il futuro è presente. Naturalizzare il «globale» tra immigrazione e sviluppo interculturale*, Bari 2010: Dedalo; con riguardo alla spazializzazione del tempo come tratto costante della cognizione temporale, cfr. T. Tenbrink, *Space, Time, and the Use of Languages. An Investigation of Relationships*, Berlin 2007: Mouton de Gruyter e *ivi* per ampi riferimenti bibliografici; D. Ronsenberg & A. Grafton, *Cartographies of Time. A History of Timeline*, Princeton 2010: Princeton Architectural Press (trad. it. Id., *Cartografie del tempo. Una storia della linea del tempo*, Torino 2012: Einaudi).

26 Cfr., J. J. Gibson, *An Ecological Approach to Visual Perception*, Hillsdale (N. J.) 1986: Lawrence Erlbaum Associates (trad. it. Id., *Un approccio ecologico alla percezione visiva*, Bologna 1999: il Mulino, e *ivi* l'elaborazione della nozione di *affordance*; C. Goodwin, *Il senso del vedere*, Roma 2003: Meltemi, traduzione di scritti vari a cura di A. Duranti; R. L. Gregory, *Eye and Brain*, Oxford – New York 1998: Oxford University Press (trad. it. *Occhio e cervello. La psicologia del vedere*, Milano 1998: Raffaello Cortina, pp. 7 sgg.), dove si propone e sviluppa l'idea che i risultati della visione siano solo «ipotesi – mai

materia che percepiamo è insomma materia immaginata, frutto di una relazione co-generativa tra segni, tra parola/rappresentazione e mondo, reciprocamente e dinamicamente costituita in seno al prodursi dell'esperienza. Quella materia non è un dato, ma un risultato dell'interazione adattiva tra soggetto e oggetto, colti entrambi come entità reciprocamente comunicanti e collocate in un mondo simultaneamente generato (anche) dal manifestarsi e dal progredire delle loro relazioni.

Gli schemi d'interazione tra organismo e mondo, progressivamente acquisiti e culturalmente comunicati, si sedimentano in modo cumulativo generando in modo irriflesso reazioni pro-attive, anticipatorie, rispetto agli stimoli provenienti dall'ambiente²⁷. Il risultato è che noi vediamo, sentiamo, annusiamo, agiamo, attraverso quel che sappiamo. E si tratta di un sapere incorporante e incorporato, nel senso che genera percezioni apparentemente immediate ma, invece, correlate e preordinate ai modi di interazione tra corpo e mondo sperimentati e in corso di sperimentazione. Se si vuole, dunque, la percezione del mondo materiale e, quindi, il mondo materiale stesso costituiscono la sintesi tra gli schemi di mondanizzazione del corpo e quelli d'incorporamento del mondo²⁸. Quando percepiamo la materia o lo spazio materiale – per seguire la nomenclatura utilizzata dalla *Legal Geography* – noi percepiamo insomma un risultato, un risultato (comunque interlocutorio) di processi adattivi.

Metaforicamente, potrebbe dirsi che ogni immagine del mondo equivale alle figure di un arazzo intrecciato con fili tesi tra passato e futuro, tra ricordo e progettazione, resi invisibili dall'apparire del disegno complessivo, dall'icona delle cose, che è restituita dal cervello alla nostra coscienza come un insieme di entità già fatte, individuate, concluse. Accettando l'idea che noi vediamo e viviamo il mondo nel quale ci accingiamo ad agire secondo i nostri valori e fini, sia biologici sia culturali, sia cognitivi sia morali, non vi sarebbe difficoltà a concludere che ogni soggetto si muove all'interno di uno spazio proprio e che attraverso il proprio fare semioticamente orientato lo genera. La questione,

assolutamente certe – ma sempre esito di previsioni di ciò che potrebbe esserci “là fuori”».

27 Sull'anticipazione inconsapevole v. J. J. Gibson, *An Ecological Approach* cit.; W. W. Gibbs jr., *Embodiment and Cognitive Science* cit.

28 Sul rapporto tra mente, corpo e cognizione, anche con riferimento alla teorica delle *affordances* elaborata da Gibson, cfr. per una sintesi di ampio respiro, R. W. Gibbs Jr., *Embodiment and Cognitive Science*, Cambridge 2005: Cambridge University Press. Sui rapporti tra mente, linguaggio ed *embodiment*, per un'ampia panoramica delle prospettive e degli approcci teorici, cfr. i volumi collettanei T. Ziemke, J. Zlatev & R. M. Frank a cura di, *Body, Language, and Mind. I. Embodiment*, Berlin 2007: Mouton de Gruyter; R. M. Franck, R. Driven, T. Ziemke & E. Bernàrdez a cura di, *Body, Language, and Mind. II. Sociocultural Situatedness*, Berlin 2008: Mouton de Gruyter.

dunque, non sarebbe più quella di mostrare come la parola e in particolare le parole del diritto colonizzano in modo partigiano lo spazio, colto nella sua esteriore cosalità, per giunta dissimulando prescrizioni all'ombra di termini descrittivi. Piuttosto, si tratterebbe di far intravedere come spazio e parola si congiungano nella prospettiva dell'agire e come il mondo nel suo complesso si sostanzii – quantomeno dal punto di vista umano, che è poi, in ultima istanza, l'unico a nostra disposizione – in un intreccio polifonico di relazioni tra molteplici spazi d'azione (effettiva e potenziale).

La mia proposta, insita nell'approccio corologico, è quella di voltare l'arazzo delle categorie e osservarlo dal di dietro, dove le figure e i loro spazi appaiono scomposti nell'intreccio di fili multicolore e restituiti alla vista in tutta la pluralità dei propri elementi connotativi e delle loro reciproche sovrapposizioni. Si tratterebbe di leggere la trama soggiacente alle figure – fuor di metafora: alle categorie – per cogliere il racconto che ogni filo svolge lungo il proprio percorso di relazionamento con gli altri, in modo da intravedere le possibilità per disarticolarlo e riarticolarlo, riscrivendo continuità e discontinuità nel comporsi di colori e forme²⁹. Parola e spazio, in altri termini e uscendo dall'allitterazione metaforica, andrebbero colti come parti di un unico piano di esperienza, nel quale essi si collocano in modo reciprocamente orizzontale e non verticale o gerarchico secondo una scansione astratto/concreto. Più sinteticamente, la parola, considerata nella sua idoneità a significare, è spazio; lo spazio, percepito nelle sue scansioni relazionali, è parola o segno. È perciò sul modo di porre in relazione gli spazi intesi come proiezione (pro-attiva, già incorporata) delle parole e le parole considerate come sintesi di esperienze incorporate, e quindi consumate nello spazio, che dovrebbe concentrarsi un'analisi del rapporto tra dimensione spaziale e diritto. Giocare con le parole – come fanno appunto i giuristi – è davvero giocare con gli spazi. Ed è appunto la consapevolezza dell'intima spazialità della parola – e non la sua enfaticizzazione polemico-demistificatoria – che a partire dalle pratiche di rimodellamento categoriale potrebbe sospingere verso una riscrittura non egemonica ma polifonica e socialmente transattiva degli spazi³⁰.

29 Ho più ampiamente articolato la metafora dell'arazzo in chiave interculturale in M. Ricca, *Intercultural Law, Interdisciplinary Outlines*, cit., traendo spunto da alcune suggestioni proposte da T. Ingold, *Lines. A Brief History*, Abingdon, Oxon – New York 2007: Routledge, quantunque non condivida l'impostazione post-moderna conferita dall'autore alla propria indagine.

30 Adottando questa prospettiva, appare consequenziale ribaltare il para-sillogismo proposto da Delaney: cfr. *supra* in nota. Potrebbe dirsi allora: *if the legal is constitutive of the social, if the social is irreducibly signinal – in a non-reductionist sense – and if we carry the social in our very bodies, then there is no a priori way of materializing 'the legal'*. Any effort to effect a **materialization** of law must be regarded with suspicion. It must, that is, be at least examined as a political manoeuvre. To the extent that the **signinal**

Osservo, per inciso, che è anche per uscire dalla dialettica oppositiva parola/spazio, astratto/materiale, che ho preferito evitare l'uso della formula «geografia giuridica» nell'intitolare questo saggio. Ciò perché la *graphia* evoca – seppure erroneamente – l'atto d'iscrizione sulla Terra, di sovrimposizione di gabbie di significato su qualcosa di esteriore, su un supporto preesistente³¹. La mia idea è invece che la scrittura inglobi il supporto terrestre forgiandolo e *facendo* la 'cosa' da cui si genera la scrittura come sintesi di un'azione umana reattiva rispetto al mondo e del flettersi del mondo in risposta all'agire simbolicamente organizzato dell'uomo³². Ho peraltro presente – anche in questo caso – che l'accezione di "scrittura" che ho in mente non corrisponde a quella diffusa nel linguaggio comune³³, e forse neanche nelle prospettazioni teoriche presentate dalla *Legal Geography* sulla scorta delle stigmatizzazioni della connotazione egemonica rinvenuta nella scrittura dal pensiero post-moderno³⁴. Tenendo a mente tutto ciò, ho preferito spostare il discorso dalla Terra (indicata dal prefisso geo-) a *kòra* (spazio), dalla *graphia* al *lògos*. Ne è derivata la presa in prestito del termine *korologia*³⁵. Parola colma di rughe storiche e utilizzata, rispetto alla geografia, per indicare l'analisi dei luoghi nella loro connotazione dinamica, organica, etologica, culturale.

world is as it is as it is constituted by the legal, so the legal is *what* it is as it participates in the process of constituting the **social signifying**: reorganizing it, transforming it, preserving it. These processes include, but are by no means limited to, those directly operating on the corporeal. Moreover, as Cover suggested, the legal is as it is as it participates in projects that reinforce its own rhetorical **materialization**» [in grassetto il lettore potrà identificare i termini modificati rispetto all'originale]. Desidero porgere preliminarmente le mie scuse al prof. Delaney per la parafrasi contrastiva del suo brano qui proposta. È solo il valore altamente rappresentativo e la densità delle considerazioni da lui avanzate che giustificano l'artificio letterario che mi sono concesso. Come in uno specchio, l'immagine rovesciata di esse assicura con straordinaria immediatezza la massima efficacia alla mia diversa lettura dei rapporti tra spazio e diritto.

31 Dove è invece lo scrivere stesso, e ancor prima l'atto di significazione, che rende supporto il mezzo utilizzato per l'iscrizione.

32 Cfr. C. Sini, *Teoria e pratica del foglio mondo. La scrittura filosofica*, Roma – Bari 2003: Laterza; G. Dematteis, *Le metafore della terra. La geografia umana tra mito e scienza*, Milano 1985: Feltrinelli. Su questo pionieristico testo di Dematteis, cfr. J. J. Fall & C. Minca, *Not a Geography of What Doesn't Exist, but a Counter-Geography of What Does: Rereading Dematteis' Metafore della Terra*, in «Progress in Human Geography», 37(4), 2013, pp. 542 sgg.

33 In assenza di questa consapevolezza, non avrei avuto dubbi sul definire l'ipotesi teorica qui suggerita come «spaziografia», forse più generica ma devo ammettere dal suono meno esoterico di «corologia».

34 Per la teoria geografica, cfr. G. Olsson, *Abysmal* cit.; F. Farinelli, *Geografia. Un'introduzione ai modelli del mondo*, Torino 2003: Einaudi; Id., *Crisi della ragione cartografica*, Torino 2009: Einaudi; J. Pickles, *A History of Spaces. Cartographic Reason, Mapping, and the Geo-Coded World*, London – New York 2004, Routledge, e *ivi* per ulteriori indicazioni bibliografiche.

35 Cfr. K. R. Olwig, Choros, *Chora and the Question of Landscape*, in Daniels, DeLyser, Entrikin & Richardson a cura di, *Envisioning Landscapes, Making Worlds*, cit., pp. 44 sgg. Per un'indagine approfondita sulla genealogia della parola «chora» nel *Timeo* platonico, cfr. J. Sallis, *Chorology. On Beginning in Platos Timaeus*, Bloomington – Indianapolis 1999: Indiana University Press.

Nell'ambito delle discipline geografiche, e sostanzialmente per ragioni di fedeltà storiografica, la corologia è stata opposta alla geografia anche perché si è riferita la prima allo studio di regioni specifiche mentre la seconda all'analisi dei fenomeni globali. Senonché, e per motivi che specificherò meglio oltre, il massiccio e diffuso incedere della c.d. globalizzazione e del pensiero globale relativizza molto questa distinzione. E ciò, se non altro, perché se un'implicazione forte è riconoscibile nel ginepraio di discorsi sulla globalizzazione, questa è proprio l'acquisizione della consapevolezza che nell'era contemporanea, ma in fondo in ogni tempo, ogni avvenimento locale è la risultante, il riepilogo di relazioni intessute su scala globale (vorrei dire, seguendo Mach, universale), e viceversa.

Gioverà, giunti a questo punto, riepilogare un po' quanto si è venuto argomentando, per poi procedere oltre, muovendo verso l'esplicitazione delle implicazioni pratiche dell'adozione di un approccio corologico. Proverò, quindi, a ripartire da un approdo intermedio. Manovrare sulle parole è muoversi modellando gli spazi (ancorché in via potenziale o ancora solo pro-attiva); specularmente, modellare gli spazi è manovrare con e mediante parole e altri segni. Come a dire che spazio e segno potrebbero essere definiti con due parole coestensive, cioè a dire signi-spazio e spazio-segno. Per far collassare su stesse le scansioni spaziali generate dal diritto è perciò insufficiente mettere sotto accusa il potere colonizzatore e dissimulatore del discorso giuridico-spaziale. Quel che necessita è la capacità di gestire le parole del diritto e i vincoli di coerenza intercontestuale in modo da promuovere rimodellamenti categoriali e, per ciò stesso, spaziali.

Riguardata in questa prospettiva, l'area di competenza della corologia giuridica non si limiterebbe più alle questioni (e alle parole del diritto) che evocano esplicitamente o implicitamente concetti o entità spaziali intesi secondo il linguaggio comune, come accade appunto alla *Legal Geography*. Se è esatto asserire che ogni parola è un progetto, un'istruzione per l'uso dell'agire, e riepiloga a sua volta eventi ed esperienze consumate attraverso il divenire del mondo, allora ogni enunciato giuridico, in quanto per definizione diretto a orientare l'azione umana, è spaziale ed è suscettibile d'essere trattato da un punta di vista corologico. Guardando le cose da questa angolatura, ogni categoria giuridica, così come ogni rete categoriale, può dunque essere sviscerata nelle sue connotazioni considerandole come implicazioni pragmatiche, e perciò spaziali, e simultaneamente posta a raffronto con quelle scaturenti dalle altre. Continuità e coestensività, come discontinuità e

opposizioni prima invisibili si mostreranno improvvisamente. La contiguità spaziale dei fenomeni si convertirà così in inerenza categoriale. Al tempo stesso, l'ubiquità delle connotazioni insite in ogni categoria potrà rendere prossimi spazi prima percepiti come remoti, connettendoli secondo relazioni d'implicazione prima impensabili. Le scansioni categoriali potrebbero essere assoggettate, per questa via, a processi di vera e propria trasfigurazione. A risultarne incrementata sarà la percezione dei nessi e delle relazioni reciproche tra i contesti semiotici soggiacenti a ciascuna categoria. Ciò accadrà perché le rispettive implicazioni pragmatiche e di senso, sintesi di spazio e parola, appariranno poste orizzontalmente su un unico piano semiotico, idoneo a mettere in comunicazione i contesti categoriali in tutta la loro ricchezza e, insieme a essa, la contiguità, le affinità e le possibilità di reciproca contaminazione e coordinazione tra le connotazioni presenti in ciascuno di quei contesti. Come si è anticipato, la dinamica del sistema spazio-normativo potrebbe uscirne enormemente sollecitata, favorendo così rimodellazioni categoriali e percorsi critici condotti – per quanto ciò possa apparire paradossale – nel segno della coerenza assiologica, della conformità alla legge. A seguire questa strada, il bavaglio imposto dalla normatività delle parole ai contesti di relazione semiotica soggiacenti a ogni categoria si allenterebbe improvvisamente. I vincoli di pertinenza puramente linguistica, ancor più rigidi nel linguaggio giuridico, perderebbero la loro presa sul bacino di connotazioni contestuali che sorreggono, come servi addomesticati, il nitore categoriale, l'assolutezza della singola parola. Il silenzio imposto dalla scultorea calotta delle parole alle relazioni connotative che sostengono e alimentano la loro capacità di significare si scioglierebbe. Le soggettività sociali potrebbero così trovare nuovi percorsi per manifestarsi utilizzando il discorso giuridico come piattaforma di lancio per la generazione, il più possibile aperta e plurale, di uno spazio semiotico – vorrei dire – ecologicamente polifonico³⁶.

L'approccio corologico pone in luce, più in generale, che spazio e tempo non sono indipendenti dalle categorie utilizzate per concettualizzarli. Al tempo stesso, esso fa emergere come l'attendibilità e la stabilità delle scansioni categoriali poggino sulle reti di relazioni spazio-temporali tra i segni che fanno da motore al prodursi dell'esperienza. Ciò significa che ogni soggetto genera e si muove lungo i propri tracciati di significazione, vale a dire in un proprio orizzonte spazio-temporale. Il pluralismo, e con esso la sussidiarietà, assume

³⁶ A questo riguardo, e sulle implicazioni tra geografia critica e diritto, è davvero suggestiva e illuminante la lettura del testo di G. Olsson, *Abysmal* cit.; ulteriori riferimenti possono trovarsi in Id., *Mapping the Taboo*, in Daniels, DeLyser, Entrikin & Richardson a cura di, *Envisioning Landscapes* cit., pp. 35 sgg.

così un fondamento cognitivo. Le persone, in altre parole, non proiettano diverse visioni del mondo su un 'là fuori' unitario, uguale per tutti. Esse non si limitano ad avere diverse prospettive sul mondo. Piuttosto, ciascun individuo, ogni gruppo, ogni civiltà, generano mondi differenti. Tuttavia questi mondi non s'incontrano o si scontrano all'interno di uno spazio vuoto, dove entrano in concorrenza. Al contrario, essi si rendono percepibili in ragione delle connotazioni che condividono e delle relazioni reciproche tra queste corsie connotative – recuperando la metafora dell'arazzo rovesciato, potrebbe dirsi: in ragione dei fili che li connettono e attraversano³⁷.

37 La composizione tra gli spazi d'esperienza declinata come attività di traduzione non riguarda però soltanto gli spazi generati da soggetti diversi, non concerne cioè solo la dimensione intersoggettiva, quasi si trattasse, alla fine, di una questione eminentemente politica o di un modo politico di guardarla. A mio modo di vedere, l'attività di traduzione ha una valenza cognitiva, ancorché la cognizione sia un processo sociale. Essa riguarda anche le esperienze compiute da uno stesso soggetto, all'interno di una sorta di relazione uni-soggettiva tra gli accadimenti semiotici che distinguiamo in percezioni, rappresentazioni ecc. Esempio. Si considerino insieme l'idea/intenzione di attraversare un muro e la rappresentazione dell'impossibilità materiale di attraversarlo. Per molti sarà facile osservare che tra le due c'è differenza. Eppure, alla fine si tratta di credere ai nostri sensi e alle rappresentazioni connesse a essi (e a quel qualcosa di piuttosto indefinito che identifichiamo con ciascuno di essi). Preferiremo l'uno piuttosto che l'altro; crederemo all'impenetrabilità del muro, constatata attraverso la resistenza del nostro corpo a fondersi con esso, anziché all'attitudine del nostro udito nel sentire cosa c'è oltre e alle raffigurazioni della nostra immaginazione nel vedersi di là da esso. Comunque sia, si tratta di una scelta, la stessa che compiamo quando vedendo uno spettro ci convinciamo della sua «inesistenza» solo perché non possiamo toccarlo. Scegliamo tra tatto e vista. Tuttavia, quante altre volte non ci fidiamo del tatto preferendo la vista? E quante volte ancora non crediamo ai nostri sensi ma a strumenti che registrano dati elaborati attraverso rappresentazioni simboliche – elaborate ancora una volta sulla base di percezioni sensoriali? Un muro, in fondo, si può attraversare anche aprendo una porta! E ancora, mettendo una telecamera nella stanza accanto oppure ascoltando cosa vi accade. A questo punto, qualcuno potrebbe dire: «sì, però smaterializzarsi per rimaterializzarsi dall'altra parte è una cosa che non possiamo fare; la realtà ci grida che non la possiamo fare». Tutto questo come se la 'nostra' realtà non fosse rappresentazione e ogni rappresentazione – ancorché giudicata errata – non fosse di per sé una realtà, un accadimento nel mondo. La questione di fondo è che non siamo in grado di stabilire in termini ultimativi e assolutamente dicotomici che qualcosa è una rappresentazione e qualcosa una realtà. Per farlo, necessiteremmo di una sorta di grado zero, di sguardo neutro gettato da nessun luogo, in grado di distinguere tra interno ed esterno in termini assoluti e non semplicemente operativi o euristici. Ebbene, quel grado zero non si dà. Ancorché noi si possa utilmente distinguere tra rappresentazioni e realtà, tra simbolo e referente, tale distinzione avviene tra cose che tutte accadono e ci si presentano. In estrema sintesi, potrebbe dirsi che tutto è. E tutto quel che è, nella sua molteplice consistenza di segno, può essere reciprocamente tradotto. Così, immaginare di far qualcosa e non poterlo fare sono accadimenti semiotici entrambi, ed entrambi rappresentazioni. Un giorno o l'altro troveremo il modo di liberarli dall'opposizione tra vero e falso, tra realtà e immaginazione. Allora, forse, escogiteremo un metodo per attraversare i muri e quel metodo sarà una traduzione tra i due accadimenti/rappresentazioni: esattamente come aprire una porta nel muro e passarvi attraverso è una traduzione tra il muro e l'idea di trovarsi oltre. Queste traduzioni possibili, nella loro diversità, prendono in considerazione connotazioni diverse; e se alcune non riescono dipende dalla circostanza che – come nella traduzione di un testo – non lavorano sugli elementi salienti, disambiguanti, del contesto di significazione. Così, pensare che la magia modifichi il mondo significa non prendere in considerazione le connotazioni «giuste» del mondo o, se non altro, tralasciarne alcune salienti. Si tratta di una traduzione imperfetta e, quindi, fallace. In termini di metodo – cioè come forma di traduzione – la magia non è errata. Sbagliato è il modo in cui viene condotta l'attività del tradurre che l'accompagna. Nel dir questo penso alla possibilità di viaggiare istantaneamente, con il tele-trasporto. Per il momento, una traduzione tra immaginazione e realtà è Skype. Quando parlo con i miei amici dall'altra parte del mondo, vedo il loro volto, la loro casa, sento rumore di stoviglie, di porte, scorgo la luce del posto... Skype è una traduzione possibile, appunto, tra lo spazio esistente (fino a ieri) e quello immaginario, una metafora. E con Skype, come in ogni traduzione, qualcosa perdi e qualcosa guadagni... Il giorno in cui inventeremo il tele-trasporto, esso sarà comunque accompagnato da una transazione, da un bilanciamento tra qualcosa che si perde e qualcosa che si guadagna, già solo per l'impiego delle energie (fossero anche solo mentali) necessarie a realizzarlo. Scopriremo quel giorno – ma possiamo farlo anche oggi – che la durezza del

Più avanti proverò a fornire esempi concreti e pertinenti ai più tradizionali problemi di tecnica normativa al fine di illustrare passo per passo in che modo possano generarsi nuove implicazioni categoriali sulla base di esigenze di coerenza assiologico-normativa. Adesso, per rendere più intuitivo il discorso e immediatamente percepibili le sue ricadute concrete, mi limiterò a scattare due istantanee a scopo esplicativo.

Si ipotizzi, ad esempio, che venisse domandato a qualcuno quale connessione egli ravvisi tra la successione legittima e le normative urbanistiche inerenti la distribuzione demografica della popolazione all'interno territorio delle città. Con molta probabilità, la risposta sarebbe: «nessuna». La persona interrogata – ancor più se un giurista di professione – probabilmente risponderebbe che si tratta di categorie e di temi assi distanti. Eppure, osservando in termini d'implicazioni spaziali le conseguenze del passaggio intergenerazionale degli immobili per via di successione legittima, con ogni probabilità si ravviserebbe agevolmente un legame tra la presenza nei luoghi delle élites e il suo mantenimento nel tempo, da un lato, e il regime successorio, dall'altro. L'ideologia ereditaria partorita dal passato – un passato in cui la ricchezza era soprattutto immobiliare – faceva sì che i palazzi generalmente posti nei luoghi strategici delle città rimanessero appannaggio delle famiglie più potenti. Presenza nei luoghi significava però anche potere politico, creazione e conservazione di *enclaves* comunicative, di reti di prossimità, contiguità e influenza, e così via. Il rapporto d'implicazione tra politica urbana e regimi testamentari appare sotto questa luce straordinariamente stretto. Neanche a dirlo, non si tratta soltanto di un'implicazione categoriale di tipo teleologico. Intendo che il regime testamentario potrebbe rivelarsi non soltanto uno strumento indiretto di politica urbana e di controllo territoriale proiettato lungo un asse transgenerazionale. Includere il regime ereditario entro il recinto semantico del diritto al territorio o alla casa schiude d'un colpo allo sguardo nuove connessioni tra successioni e cittadinanza. In effetti, una cittadinanza declinata in chiave ugualitaria indubbiamente implica la prerogativa a vivere in modo equo il territorio. Esigenze di equa distribuzione urbana delle componenti sociali potrebbero dunque suggerire e far reclamare una riconformazione dell'aspetto ereditario inerente la fenomenologia della dislocazione demografica all'interno delle diverse aree delle città. Basterebbero già queste due considerazioni per mostrare come, rendendo coestensive categorie

muro non è certamente seconda alla rigidità dei nostri valori cognitivi. E, probabilmente, è solo proprio modellando e rimodellando reciprocamente muri e valori cognitivi che l'attraversamento, la tra-duzione potrebbe divenire possibile. Un po' come per il volo.

apparentemente distanti e non comunicanti, quasi d'improvviso gli indici assiologici vengano chiamati in causa con effetti trasformativi su quelle stesse categorie, sulla loro compatibilità, sulle relative connessioni e intersezioni.

Valutazioni consimili, benché per alcuni versi speculari, potrebbero farsi in ordine alla spinta alla riconformazione dello spazio, e della distanza tra gli spazi, conseguente a uno sguardo attento a mettere in luce l'ubiqua presenza di alcune connotazioni categoriali. Giusto per rimanere nell'ambito della distribuzione demografica, si pensi a due ambiti ancora una volta apparentemente non comunicanti. Mi riferisco ai livelli salariali e alla dialettica centro-periferia nella proprietà immobiliare a uso abitativo. A congiunture economiche di medio-lungo periodo, caratterizzate da salari più bassi per le classi medie e meno abbienti, corrisponde in genere uno spostamento dei gruppi familiari di nuova formazione appartenenti a esse verso aree dove l'acquisto o l'affitto delle abitazioni risulta più basso. Si tratta, nella norma, di aree periferiche³⁸. Tutto ciò potrebbe determinare un calo della domanda abitativa nelle zone centrali delle città, con una conseguente possibilità d'inversione nella direzione di spostamento nella ricerca della casa. Senonché i costi dei trasporti costituiscono una voce non secondaria nel budget familiare. Ne discenderà che i lavoratori impegnati in attività non allocate nei centri cittadini – cioè la maggioranza – tenderanno a permanere in siti periferici proprio per non dover sostenere costi aggiuntivi, ad esempio, nel raggiungere i luoghi di lavoro. Questa dinamica potrebbe incidere – come di fatto accade – sul piano dell'antropologia urbana, tanto da trasformare i centri cittadini in riserve elitarie, sempre più appannaggio di soggetti benestanti, generando una curva dei relativi prezzi immobiliari sostanzialmente inelastica. Di fronte al possibile verificarsi di simili fenomeni, emerge come non sia la contiguità spaziale a porre produrre la contaminazione tra categorie distanti ma il contrario, cioè la continuità semiotica ed esperienziale. Il prezzo delle prestazioni lavorative e quello degli immobili pongono in luce un'immediata connessione tra spazi distanti – non solo fisicamente – rendendoli implicazioni dirette e continue di un unico fenomeno e, quindi, partecipi di un'unica categoria, quella della cittadinanza economica. Incidere su di essa con politiche sociali potrebbe significare spezzare la cesura spaziale tra centro e periferia, rendendo questi spazi continui lungo una scala di differenziazione centrata sui livelli salariali. Interventi in questo settore avrebbero perciò immediate

³⁸ Questa ipotesi è calibrata, ovviamente, su un modello di città diffuso nell'epoca contemporanea nelle aree occidentali e, peraltro, non in modo omogeneo. Chiaramente, non può essere adottato come paradigma transepocale o planetario.

risonanze sul piano della distribuzione urbana, delle politiche di gestione del territorio, dei valori di cittadinanza, e così via.

Queste implicazioni possono essere poste in luce da soggetti diversi che, vivendo ciascuno situazioni differenti, interpreteranno, scriveranno il proprio spazio e lo categorizzeranno agendolo in modo proprio. Ciascuno, per parte sua, sarebbe in grado di porre in luce aspetti connotativi della propria esperienza tali da mettere in subbuglio assestate scansioni categoriali, non di rado cosificate e immunizzate alla critica da parte dei gruppi culturalmente ed economicamente dominanti. Certo, in gioco vi saranno questioni di uguaglianza, di perequazione sociale, così come di competitività e, talora, persino di invidia. La mia attenzione, tuttavia, non si focalizza, qui, sui profili di giustizia distributiva o riguardanti i mezzi idonei ad assicurare in termini quantitativamente omogeneo il benessere. Piuttosto, nel sottolineare la pluralità dei mondi vissuti dalle persone, intendo porre in evidenza le potenzialità e i profili cognitivi sovente oscurati, se non pure neutralizzati, dai modi correnti della categorizzazione.

Dire che ognuno vive *in* e genera *un* proprio spazio di senso equivale a prendere posizione per una sorta di pluralità radicale dell'esperienza e, quindi, anche della soggettività³⁹. Questa considerazione acquista rilevanza ancor prima di schiudere i battenti al discorso dell'uguaglianza e della distribuzione dei beni. In effetti, perché l'equità intersoggettiva possa metter capo a criteri di regolamentazione della competizione per i beni, è necessario stabilire prima le connotazioni di un soggetto medio e su di esse calibrare l'uguaglianza o la disuguaglianza rispetto alle situazioni vissute da ciascuno. Il punto è che la

39 Al riguardo, desidero precisare che, almeno nella mia prospettiva, la pluralità cognitiva radicale non è l'anticamera di una forma di funzionalismo d'ispirazione evoluzionista, in qualche modo assimilabile alle visioni luhmaniane e autopoietiche. È lontana dalla mia lettura dell'esperienza sociale l'idea di sistemi e sotto-sistemi che comunicano solo per mezzo di processi di differenziazione funzionale, quindi interpenetrandosi senza mai giungere alla possibilità di una reciprocità cognitiva. Piuttosto, la relazione di riconoscimento è frutto, a mio giudizio, di processi di traduzione e transazione interculturale, quindi manifestazione della capacità degli esseri umani di produrre cultura ovvero della loro competenza per così dire gnoseogenetica. Questa competenza si fonda non su essenze, categorie, significati, forme universali. L'universalità va piuttosto considerata come un insieme di potenzialità cognitive diffuse tra gli esseri umani. Il manifestarsi di queste potenzialità può seguire vie differenti, creando una forma di pluralità radicale dell'esperienza e dei suoi prodotti. Ciò non significa che l'universalità stessa non possa essere assunta come un orizzonte regolativo e/o teleologico. Un orizzonte, tuttavia, costantemente rinnovabile, in grado di farsi mezzo e di sollecitare così iterate attività di traduzione e transazione intersoggettiva e interculturale che sono appunto esercizio di quelle potenzialità universali. Grazie ad esse, gli individui potranno tentare di ripercorrere i sentieri d'esperienza tracciati da altri, in uno sforzo di oggettivazione e contestualizzazione incrociata. Quel ripercorrere è però mimesi e metafora al tempo stesso, comprensione e creazione, interpretazione e generazione di cultura, poiché muoversi lungo i percorsi disegnati dagli altri è anche, inevitabilmente, un modo di riscriverli. Cruciale è che l'attività di ri-scrittura possa essere svolta in modo polifonico, simmetrico e incrociato. Su tutto questo, per una trattazione più diffusa, rinvio a Id., *Oltre Babele* cit.; Id., *Culture interdette* cit.

soggettività costituisce una sorta di emersione, cioè il frutto di una sintesi ponderata tra le differenti situazioni di vita e tra le corrispondenti connotazioni di senso, non uno scafandro o un letto di *Procuste* buono per contingentare il mondo.

In molti casi, la difesa di un pluralismo cognitivo radicale e quindi l'irriducibilità dell'esperienza soggettiva a schemi generali ha condotto a una feroce critica della modernità. Anche il dire giuridico moderno non è sfuggito agli strali dell'offensiva post-moderna. Il suo carattere generale e serializzante, anziché specchio di un'uguaglianza radicata nella natura umana o nella corale espressione della sovranità popolare, è stato stigmatizzato come uno strumento di mistificazione utilizzato a vantaggio delle classi dominanti. Il fantoccio della soggettività partorito dal discorso giuridico moderno, in altre parole, sarebbe stato ricalcato sulle fattezze dell'individuo borghese occidentale⁴⁰ e poi spacciato per icona universale dell'umana natura. La legge generale e astratta, e il suo dire sovrano, avrebbero quindi funzionato semplicemente da strumenti di potere, infliggendo un'uguaglianza al di sotto della quale si trovavano soltanto i più deboli o i subalterni. Le leggi, in sostanza, non sarebbero state affatto lo specchio della società, bacino di raccolta e sintesi delle diverse voci del popolo, ma mappe imposte dall'alto, cartografie partigiane dirette a immunizzare i gruppi dominanti dalla critica sociale.

Similmente, la stessa teoria geografica contemporanea ha svelato il carattere normativo dell'idea di mappa, la prescrittività implicita nell'atto di rappresentare il mondo, dissimulata sotto il velo di una pretesa esattezza scientifica nella riproduzione simbolica del territorio, nella neutralità dei criteri utilizzati per effettuare la proiezione cartografica e così via. Nei fatti, invece, le mappe traducono la Terra e rendono visibile ciò che il cartografo intende far vedere. Esse sono un po' come una lente distorsiva, che si sovrappone alla realtà e presentandosi invece come la sua immagine fedele. Il risultato è che il lettore della mappa guarda un foglio di carta e pensa di vedere la realtà, mentre proprio nel far questo finisce per rendersi cieco riguardo tutti gli aspetti del mondo che la mappa non integra o non sottolinea come salienti. L'uso del presente indicativo nelle leggi assolve un po' alle stesse funzioni dirigistiche della mappa. Esso camuffa il dover essere da essere, l'obbligo da realtà, generando una sorta di tirannia del dire normativo proprio perché da atto prescrittivo esso tende a prospettarsi alla mente dei soggetti di diritto come un

⁴⁰Amnesso, poi, che questa figura esista o sia configurabile.

atto descrittivo, una sintesi di ciò che dovrebbe accadere restituito come *già accaduto* in una sorta di presente eterno.

La critica post-moderna, accompagnata anche dalle teorie post-coloniali⁴¹, ha sottolineato un aspetto sinistro delle generalizzazioni, già posto in luce dalla Scuola di Francoforte sotto l'etichetta "Dialettica dell'Illuminismo". Tuttavia, se è vero che la pretesa totalizzante, onnicomprensiva del pensiero moderno e con essa l'idea della mappatura cognitiva e normativa del mondo hanno avuto e hanno i loro controeffetti non di rado mistificatori, non può neanche affermarsi che ogni generalizzazione sia in sé e per sé menzogna. Del resto, già l'idea di una differenza radicale tra le declinazioni e le esperienze della soggettività implica una qualche forma di generalizzazione, non foss'altro perché fa uso di categorie nella sua stessa formulazione. Più in generale, la questione è che senza generalizzazioni o categorizzazioni non si potrebbe vivere. Se ogni esperienza facesse storia a sé sarebbe impossibile apprendere e persino l'identità personale del soggetto attraverso i differenti momenti della sua esistenza diverrebbe impensabile. Generalizzare è vitale quanto differenziare. Allo stesso modo, mappare è importante quanto prendersi la libertà di disegnare percorsi sempre nuovi, inediti, gettando uno sguardo sul mondo che si alimenti e si rinnovi attraverso un'esperienza aperta e non cablata in anticipo. C'è però anche dell'altro. Probabilmente un rifiuto diffuso di generalizzazioni e di mappe rischierebbe di tacitare per sempre il pensiero critico. Le singole esperienze, se non generalizzate e quindi non esposte al confronto critico-simbolico con esperienze successive, tenderebbero a trasformarsi progressivamente in rituali rigidi, imm modificabili. Da processi vitali esse si tramuterebbero in ricette, certificate dalla tradizione, dal già fatto, deputate alla loro pedissequa iterazione. Orfane di generalizzazioni, si sottrarrebbero sì all'irrigidimento categoriale ma anche all'ambiguità intrinseca in ogni astrazione. Quella stessa ambiguità che invece permette di ricondurre sotto l'ombrello di un'unica categoria di fatti, esperienze differenti, resi analoghi dalla continuità connotativa – secondo quanto illustrato più sopra – e così in grado di determinare la possibilità di un rinnovarsi dei confini categoriali.

Il problema, a mio modo di vedere, non risiede nelle categorie o nelle generalizzazioni in se stesse quanto piuttosto nel modo di usarle. Rinunciare alla generalità o alle mappe renderebbe assai difficile pensare a percorsi alternativi, e questo esattamente come lo scambiare le generalizzazioni o le

⁴¹&Nella vastissima letteratura, a proposito della relazione tra legge moderna e serializzazione politico-sociale, P. Chatterjee, *The Politics of the Governed*, New York 2004: Columbia University Press (trad. it., Id., *Oltre la cittadinanza*, Roma 2006: Meltemi, pp. 39 sgg.).

mappe per la realtà, dunque chiudendosi agli indici di diversità o novità provenienti dall'esperienza, determinerebbe il collasso della loro funzione cognitiva, trasformandole in un cieco strumento d'imperio. Aprire alla pluralità radicale in senso corologico potrebbe invece consentire di sfruttare le generalizzazioni quali piattaforme discorsive per la traduzione tra gli spazi vissuti dai diversi soggetti.

Dire che gli spazi e i circuiti di senso generati dall'esperienza costituiscono ambiti spazio-temporali a sé non significa asserire che essi siano non comunicanti o che non abbiano elementi in comune e profili di continuità. Categorie e connotazioni categoriali possono essere parti di situazioni o di insiemi categoriali più ampi, oppure semplicemente differenti. L'albero costituisce una categoria ma al tempo stesso è elemento connotativo della foresta. In molti casi, le persone vivono situazioni dove un elemento, per esempio la casa, si trova correlato ad altri profili connotativi suscettibili di produrre una trasformazione nelle significazioni della categoria "casa" come assunta sino a quel momento. Nondimeno, è pur sempre l'esistenza della parola "casa", con la sua portata generalizzante, a rendere possibili simili contaminazioni semantiche, sovente messe in moto e rese indispensabili da esigenze di coerenza assiologica. Sono i valori che rendono ragionevole allargare o restringere i confini categoriali, ammettendo nuove implicazioni semantiche e pragmatiche⁴². Grazie agli assi connotativi comuni si compiono in questi casi atti di traduzione, di trasloco, non di rado metaforico, tra circuiti di senso fino a quel momento non connessi. Naturalmente – non basterà mai ripeterlo – nella traduzione qualcosa si guadagna e qualcos'altro di perde. È questo il prezzo dell'innovazione. La condensazione tra circuiti categoriali differenti non costituisce affatto una sintesi olistica o comprendente. Ecco perché asserisco che si tratta dell'emergere di una terzietà orizzontale, tale da porsi accanto ai circuiti categoriali preesistenti, magari modificandoli, ma non inghiottendoli in un altro assoluto o meta-categoriale. Le esperienze delle persone, colte nella loro diversità, possono essere tradotte e così rese suscettibili di convivere pacificamente, ma ciò non produce una riduzione

42 Ho rintracciato e analizzato analoghi processi di allargamento/restrizione categoriale sulla base di valori o mediante l'appello a standard di ragionevolezza (ad. es: giustificato motivo, meritevolezza di tutela ecc.) nello stesso tessuto normativo e all'interno delle motivazioni giurisprudenziali in M. Ricca, // *tradimento delle immagini* cit. In quel caso, il riferimento specifico era all'art. 4.2, della legge 18 aprile 1975, n. 110: «Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona». La sentenza presa in esame nel saggio appena citato era una pronuncia del 2009, emessa dal Tribunale di Cremona e concernente la possibilità di portare in luoghi pubblici il *kirpan*, il pugnaleto rituale dei Sikh.

all'identico. Dagli effetti di ogni traduzione e ricategorizzazione può prendere le mosse un ulteriore capitolo nel racconto dei processi di differenziazione, e così all'infinito.

L'esistenza di piattaforme generalizzanti all'interno del paesaggio normativo permette di rintracciare le interfacce di traduzione e ricategorizzazione tra situazioni differenti e, ancor prima, consente di leggerle, di riconoscerle come condizioni d'esperienza suscettibili di essere rese continue o discontinue. In questo esse appaiono suscettibili di funzionare esattamente come le mappe, che pur nella loro rigidità possono funzionare da palinsesto per tracciare su di esse infiniti percorsi, con il tempo – forse – destinati a lasciare sul terreno orme così profonde e salienti da esigere il ricalcolo, il ripensamento e la riscrittura delle stesse raffigurazioni iniziali. Da un certo punto di vista, generalizzazioni normative e mappe possono essere intese entrambe come mezzi di 'scrittura' del mondo. Entrambe possono fungere da supporti interlocutori per il dispiegarsi dell'esperienza e, al tempo stesso, come possibili oggetti di rimodellazione per effetto delle sue implicazioni⁴³.

Prima di procedere, proverò adesso a riavvolgere brevemente le fila del discorso. La traduzione tra spazi e significati alimenta il sorgere di un mondo terzo. Non si tratta tuttavia di una terzietà comprendente e assorbente i circuiti originari e le loro diversità. Essa è invece orizzontale, nel senso che rende possibile rintracciare le interfacce indispensabili a consentire la convivenza e il condensarsi di questi spazi di senso, senza però annichilirli. Il prendere forma della dimensione terza produrrà certamente modificazioni, facendosi polo per nuove relazioni semiotiche. Questo però farà da motore al processo di differenziazione innescando la necessità di nuove traduzioni lungo una direttrice virtualmente senza capolinea.

Sebbene non comprendente, la terzietà orizzontale che ho in mente non condivide le caratteristiche dei modelli di spazio terzo proposti dalla critica post-moderna⁴⁴. Essa non si contraddistingue per la sua lateralità, occasionalità,

43 Suggestioni, in questo senso, provengono dalla critica della cartografia proposta da G. Olsson, opp. citt. e dalla sua analisi circa il rapporto tra pensiero mitico-religioso, stabilità categoriale, quindi delle mappe del reale, e potere sociale e/o sovranità.

44 Cfr. M. de Certeau, *L'invention du quotidien*, vol. I, *Art de faire*, Paris 1990: Gallimard (trad. it., *L'invenzione del quotidiano*, Roma 2005: Edizioni Lavoro); E. Soja, *The Third Space. Journeys to Los Angeles and other Real-and-imagined Places*, Malden – Oxford 1996: Blackwell; in senso parzialmente diverso, H. Lefebvre, *La production de l'Espace*, Paris 1974: Anthropos (trad. it. *La produzione dello spazio*, Milano 1976: Moizzi), che legge la terzietà come un momento immanente allo spazio moderno, quasi un suo epifenomeno, aperto ai processi di oggettivazione politica e quindi di riscrittura intenzionale e

nomadicità, latenza, ecc. Al contrario, non rinuncia a un aspetto di generalità aperta e, quindi, di apertura alla riconformazione categoriale mediante ulteriori pratiche discorsive. Del resto, senza questa caratteristica, lo spazio terzo acquisirebbe connotazioni d'intraducibilità, di radicale diversità. Una condizione che si prospetta postulabile, però, solo in astratto, giacché la continuità connotativa tra i differenti e plurali circuiti dell'esperienza genera alla lunga sovrapposizione, e quindi, in assenza di consapevoli pratiche di traduzione, un'inevitabile tendenza al conflitto. Quello stesso conflitto, peraltro, che marca la stazione finale della parabola sia del post-modernismo come di un pluralismo radicale convertito in relativismo assoluto. Guarda caso, parto sgorbio di simili esasperazioni epistemologiche(-ideologiche), volutamente ignara delle continuità connotative cognitivamente inestirpabili dalle relazioni tra i più diversi circuiti di senso, è giocoforza l'idea rediviva di uno spazio vuoto – altrettanto fittizio – dove tutte le incomunicanti differenze appaiono condannate a scontrarsi per la sua occupazione ai danni delle altre.

La raffigurazione plastica, adesso disegnata, della lotta per lo spazio nega comunque un ulteriore elemento costitutivo dell'esperienza e del senso. Mi riferisco alla relazionalità intercategoriale e alla dipendenza del significato dai contesti. Occupare uno spazio sfrattandone l'alterità o comunque neutralizzandola non garantisce l'affermazione dell'identità. Spesso, al contrario, come esito inaspettato di una presunta vittoria si può guadagnare la consapevolezza che lo spazio per cui si è combattuto non era affatto vuoto o svuotabile. L'espulsione dell'alterità può anzi generare un improvviso mutamento delle condizioni ambientali, così da modificare il senso della vittoria agognata e, insieme ad esso, anche della stessa soggettività del vincitore. Ecco in breve il contenuto dell'inaspettata scoperta: l'altro faceva parte integrante dello spazio per il quale si è combattuto. Può essere questa la sorprendente quanto amara constatazione posta oltre l'orizzonte di un dominio esclusivo dello spazio. La sparizione dell'altro co-genera l'alterazione dello spazio e del Sé, dando vita così a una eterogenesi dei fini. Eventualità simili, e il loro tutt'altro che raro verificarsi, dimostrano l'importanza della conoscenza dell'altro. In effetti, il non conoscere è come oscurare, far sparire.

La negazione dell'alterità e la sua equivalenza a una forma di cecità hanno un interprete mitologico per così dire antonomastico. Si tratta di Polifemo, il Ciclope, immortalato nell'atto di dimostrarsi indifferente rispetto a Ulisse e ai

programmatica dello spazio pubblico.

suoi compagni, tanto da trattarli come cibo da masticare e ingoiare. Egli nega la loro soggettività, riassunta nella condizione di ospiti. Il suo fare nei loro confronti è nient'altro la quintessenza di una negazione. Non a caso Ulisse⁴⁵, nel dichiarare il suo nome al mostro, si definisce Nessuno. In effetti, l'Altro considerato invisibile è l'Altro negato nei più diversi tornanti della storia. Quella invisibilità, che sembra inflitta dai potenti, si converte tuttavia in una cecità rispetto alle possibili reazioni del soccombente. Così, alla fine, l'invisibile si trasforma nel non conosciuto e la negazione si palesa come una forma di cecità. Ancora, proseguendo sulla scia del mito, la cecità procurata al Ciclope da Ulisse assume una sorta di significato retroattivo. Essa è il prolungamento del rifiuto di sapere dell'Altro già consumato da Polifemo. Egli può essere accecato proprio perché in realtà si è comportato da cieco. Considerando invisibile, cosa, l'essere pensante che era Ulisse, il Ciclope non è riuscito a costruire una relazione con l'Altro da Sé. Orfano di informazioni, è rimasto così alla mercé del futuro. Cieco sull'Altro da Sé, non è riuscito a intravedere l'Altro di Sé che abitava già l'avvenire e sarebbe stato prodotto dalla sua relazione con quello stesso Altro, con lo straniero.

Sul piano cognitivo, l'imperativo dell'ospitalità incapsula il bisogno di ogni essere umano di conoscere l'Altro da Sé. La grammatica dell'ospitalità è una sorta di rituale di appropinquamento prudente, ritmato da concessioni reciproche, da informazioni scambiate, da gesti frutto di transazioni progressive. All'interno di esso, si genera la reciprocità, che prima ancora d'essere un atteggiamento etico rivela appunto il suo tratto cognitivo. La legge dell'ospitalità può essere vista dunque come una sorta d'imperativo strumentale all'acquisizione della conoscenza mediante l'adattamento reciproco e, di seguito, verso la creazione di una soggettività comune in grado di imbrigliare la violenza, il rischio di annientamento. Del resto, presupposto per difendersi dagli attacchi dell'Altro è proprio la conoscenza della sua personalità, delle sue potenzialità, dei suoi possibili progetti.

L'accezione strategica dell'ospitalità governa il rapporto tra il Sé e l'Altro all'interno della relazione tra stranieri, dunque fuori dal paradigma della città. Questo paradigma è oggi incarnato, a diversi livelli e con diverse forme, dalla piattaforma dei diritti umani, dalle costituzioni, dalla legge frutto di processi d'integrazione politico-democratica. In seno ad esso, la soggettività dell'Altro, in un certo senso, è già addomesticata. Essa è iscritta negli schemi semantici e

45 Ho trattato questa tematica da un punto di vista letterario-antropologico in M. Ricca, *Polifemo. La cecità dello straniero*, Palermo 2011: Torri del Vento.

spazio-temporali del diritto. Quell'addomesticamento, tuttavia, non è mai equiparabile a un definitivo contingentamento. Ogni soggetto, altro di qualcuno, genera di continuo significati ed esperienze, perciò nuovi spazi. Questi, con il loro carico di novità, possono iscriversi nella piattaforma semiotico-discorsiva disegnata dai testi normativi, in particolar modo quelli apicali caratterizzati da maggiore generalità e, quindi, anche da una più intensa plasticità semantica o, se si vuole, ambiguità. Queste nuove iscrizioni sono frutto di modi di agire che non solo assumono un significato strategico, ma incidono anche sul senso sociale e giuridico delle azioni poste in essere da chiunque sia l'Altro dell'Altro, cioè da ciascuno dei soggetti di una relazione.

In una dimensione socio-istituzionale in linea con i principi del costituzionalismo, la relazione intersoggettiva si costituisce in modo multilaterale e polifonico. Dal momento che gli elementi connotativi delle situazioni vissute dall'Altro possono iscriversi, anche rimodellandole, nelle categorie normative, allora essi faranno parte anche dell'universo di senso proprio di ciascun soggetto. Rendersi ciechi o sordi rispetto a queste risonanze intercategoriale vuol dire soltanto degradare l'azione altrui e la corrispondente soggettività a una condizione di subalternità, relegandole in uno spazio diverso da quello comune, in un tempo non simultaneo al proprio perché non partecipa della realizzazione dei propri significati. Tutto ciò può avere un effetto neutralizzante nei confronti dell'Altro e, almeno sul breve periodo, anche immunizzante rispetto alle sue capacità di reazione. Quel che non può eliminare – anche fuori dalla cornice costituzionalistico-liberale – è però la capacità dell'Altro soccombente di trasformare i suoi propri altri (nel mito omerico: il Ciclope) in segni e di ricategorizzare strategicamente le loro e le proprie azioni in vista di un riscatto. Nelle società organizzate giuridicamente sono la parola scritta della legge, i suoi principi, a rendere possibili i ribaltamenti di fronte, anzi a fare a essi da innesco. Per quanto mistificatorie o utilizzate con questa curvatura, le proclamazioni moderne dei diritti umani hanno funzionato nel passato e funzionano ancora oggi da asse critico rispetto ai poteri dominanti. Dalle lotte del proletariato socialista sino alle riletture degli *Human Rights* promosse dalle comunità culturali post-coloniali, si assiste da sempre e dovunque a tentativi di ridefinizione degli spazi di convivenza e delle loro connotazioni di senso sulla base di ricontestualizzazioni e rimodellamenti semantici delle universalizzazioni normative⁴⁶.

46 Per questa chiave di lettura dei diritti umani, anche in opposizione a una corrente per lungo tempo maggioritaria del pensiero antropologico, cfr. G. K. Bhambra & R. Shilliam a cura di, *Silencing Human Rights*, Basingstoke - New York 2009: Palgrave Macmillan; Andràs Sajò a cura di., *Human Rights with Modesty. The Problem of Universalism*, Leiden - Boston 2004: N. Nijhoff Publishers; S. Muthu,

Sono gli individui e i loro spazi vissuti che rigenerano i confini categoriali del discorso giuridico e dei suoi singoli plessi normativi, delle sue parole. È questa, d'altronde, la dinamica della sovranità contemporanea. Le coordinate semantiche e pragmatiche della sovranità, il suo spazio-tempo, regolano e pretendono di regolare l'agire di individui che si muovono in spazi sempre rinnovati. Fenomeno che si verifica sia entro i confini territoriali nazionali sia valicando le frontiere geografico-politiche. Tutto ciò fa sì che sia divenuto impossibile dominare dall'alto e apriori, con prognosi di effettività attendibili, l'agire sociale, per il semplice fatto che la stabilità categoriale indispensabile a questo scopo non si dà più. E questo – ribadisco – non solo per ragioni strategico-economiche, ma prima ancora per ragioni di senso, cognitive.

Misconoscere la sussistenza di connotazioni nuove all'interno delle situazioni vissute dai soggetti di diritto, magari maturate all'interno di circuiti d'interesse e spaziali multisituati rispetto alle scansioni geografico-nazionali, vuol dire in molti casi non capire il senso delle scelte politiche e normative adottate a livello istituzionale. Non capirne il senso equivale però a non comprenderne le implicazioni. E non vederne le implicazioni determina l'impossibilità di stabilire se queste saranno in linea con i presupposti assiologici generali e costituzionali dell'azione istituzionale, quindi con la cifra di legittimazione dell'esercizio della sovranità⁴⁷.

Una sovranità che non sia pura volontà, ma sequenza di manifestazioni politico-normative coestensive al costituzionalismo e quindi espressione sintetica di una piattaforma di senso ordinata secondo fini e valori, dovrà confrontarsi costantemente con gli spazi generati dall'agire individuale, in uno sforzo inclusivo e integrativo. E ancora, se questi spazi varcheranno i confini spazio-temporali connessi alla dimensione nazionalistico-territoriale, allora la sovranità non avrà altro modo per realizzarsi che quello di estroflettersi, cioè di accogliere

Enlightenment against Empire, Princeton 2003: Princeton University Press; K. M. Clarke, M. Goodale a cura di, *Mirrors of Justice. Law and Power in a Post-Cold War Era*, New York 2010: CUP; S. Meckled-Garcia & B. Cali a cura di, *The Legalization of Human Rights*, Abingdon - New York 2006: Routledge; E. Messe, *Anthropologist in a World with and without Human Rights*, in J. MacClancy a cura di, *Exotic No More*, Chicago 2002: University of Chicago Press; M. Goodale & S.E. Merry, *The Practice of Human Rights. Tracking Law between Global and Local*, Cambridge 2007: CUP; S. Engle Merry, *Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle*, in «American Anthropologist», CVIII, 1, 2006, pp. 38 sgg.; Id., *Human Rights and Gender Violence. Translating International Law into Local Justice*, Chicago 2006: Chicago University Press.¹⁰ J. K. Cowan, M.-B. Dembour & R. A. Wilson, *Introduction*, in Id., *Culture and Rights*, Cambridge 2001: CUP; A. Riles, *Anthropology, Human Rights, and Legal Knowledge: Culture in the Iron Cage*, in «American Anthropologist», CVIII, 1, 2006, pp. 52 sgg. Per una trattazione più diffusa del tema, lungo le coordinate teoriche proposte nel testo, rinvio a M. Ricca, *Oltre Babele* cit.; Id. *Culture interdette* cit.

47 Su questi temi mi sono soffermato più diffusamente in M. Ricca, *Metamorfosi della sovranità e ordinamenti confessionali*, Torino 1999: Giappichelli.

dall'esterno ciò che si dimostrerà funzionale alla realizzazione dei propri valori incarnati dalle azioni e dagli spazi di senso disegnati dai soggetti diritto⁴⁸.

In un mondo globalizzato, dove ogni spazio locale (corologico) è ormai un crocevia di reti d'implicazione, relazione e interconnessione distribuite in modo ubiquo sulla superficie del pianeta, i valori costituzionali – e ancor di più i diritti umani – sono destinati ad atteggiarsi quali norme di presupposizione rispetto alle dimensioni di senso modellate all'interno dei diversi spazi d'esperienza. Di conseguenza, ogni ordinamento e ogni plesso normativo, soprattutto se caratterizzato da un'elevata connotazione teleologica e quindi intertemporale, si rivela bisognoso di etero-integrazione, e questo proprio per garantirsi effettività, per assicurare coerenza prognostica tra prescrizioni normative e loro effetti pratici. Detto diversamente, ogni ordinamento giuridico d'ispirazione pluralista, sia esso locale o globale, statale o sovranazionale, si autocostruisce come strutturalmente incompleto e necessariamente aperto alla traduzione al proprio interno dell'altro e dell'alterità semiotico-spaziale. D'altro canto, l'estroflessione può essere anche veicolo di interrelazionamento, quindi di compartecipazione attiva nella generazione delle coordinate corologiche globali. Se quel che è esterno diventa interno, quel che è interno a sua volta può diventare esterno. Molto dipende dalla gestione delle interfacce di traduzione, cioè dallo spazio terzo schiuso tra il Sé e l'Altro, tra l'in e l'out.

In questa prospettiva, la sussidiarietà assume una valenza normogenetica e, prima ancora, semiotico-cognitiva di enorme portata. Essa si mostra, in effetti, come il veicolo di traduzione tra le istanze di una molteplicità di attori, tra gli spazi generati dal loro manifestarsi, in vista della definizione sempre rinnovata di un volto inclusivo della soggettività giuridica declinata nel segno di un diritto capace di legittimarsi in quanto ubiquo nei suoi processi di formazione. Parallelamente, mettere a fuoco la corologia ubiquitaria della sovranità contemporanea sposta ai vertici e alle radici di senso di ogni sistema normativo e istituzionale la questione concernente la definizione di «attività pubblicistica»,

48 Rinvio, ancora, a M. Ricca, *Metamorfosi della sovranità* cit. La trattazione delle tematiche inerenti la sovranità seguono percorsi argomentativi differenti alla geografia del potere sovrano analizzata da O. Brunner nel suo *Terra e potere* o da C. Schmitt nel *Nomos della Terra* e in *Terra e mare*; ancor meno le coordinate logico-giuridiche connotative del formalismo kelseniano. Questa avvertenza è necessaria per marcare la distanza e sottolineare la differenza tra la corologia giuridica qui proposta e la geo-politica del diritto o il geo-diritto declinati da altre voci della contemporanea riflessione dottrinale. Nella civilistica il riferimento è a N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari 2006: Laterza; più in generale, però, per quanto riguarda la letteratura giuridica in Italia, cfr. le ricerche condotte da T. Marci, *Codificazione artistica e figurazione giuridica. Dallo spazio prospettico allo spazio reticolare*, Torino 2014: Giappichelli.

di «attività svolta dai privati», di «azioni sussidiabili» e quella di «interesse generale».

I rigidi schematismi spesso schierati dalla giurisprudenza nell'interpretare il principio di sussidiarietà orizzontale rischiano di apparire fuori dal tempo e dallo spazio reale di manifestazione del fenomeno giuridico. Per un altro verso, tuttavia, il corale convergere di istanze pure legittimamente dirette a integrare – e, in questo, a sussidiare – l'interpretazione statalista e gerarchico-piramidale dei plessi normativi, può anche destare preoccupazione. All'idea di un bene comune eticamente e antropologicamente omogeneo, assunto come cornice stabile nel calcolo dei ritmi di avvicendamento tra pubblico e privato, sembra succedere il proteiforme frutto di processi d'integrazione animati da voci individuali, non di rado motivate da un camuffato egoismo o dal tornaconto. Indubbiamente, il riconoscimento della caratura cognitiva insita nella pluralità dell'esperienza semiotico-spaziale può far paura proprio perché mette in forse l'unità di senso spazio-temporale assicurata dall'*inaudita* violenza del dire sovrano di matrice moderna⁴⁹. Questo perché il volto di Gorgone di quella sovranità si esprimeva non tanto in quel che diceva quanto in quel che taceva e che riusciva a tacitare: la voce della differenza, appunto. Tentativo alla resa dei conti costantemente fallito, che tuttavia nelle sue estrinsecazioni retoriche riusciva interlocutoriamente a rassicurare, fondendo e confondendo gli orizzonti del dover essere giuridico con quelli dell'essere sociale, anche tramite l'uso non casualmente pervasivo – e già denunciato – dell'indicativo presente nella grammatica normativa.

Diviene oggi sempre più chiaro, però, come la soggettività addomesticata all'ombra di una sovranità autarchica costituisca soltanto un'illusione⁵⁰. Il prezzo del desiderio di continuare a coltivarla può rivelarsi altissimo e, alla fine, assai più pesante dello sforzo pure straordinario di trovare bande di traduzione tra i mondi generati dalla pluralità delle esperienze e delle culture. Come già accennato, non sono le prospettive sul mondo ma i mondi stessi a dover essere traslocati uno dentro l'altro, un po' come avviene nelle collisioni di galassie. Si tratta di uno sforzo creativo, da condurre senza poter fare appello né all'etica

49 Cfr. A. Philippopoulos-Mihalopoulos, *Law's Spatial Turns. Geography, Justice and a Certain Fear of Spaces*, in «Law, Culture, and the Humanities», 7/2, 2011, pp. 187-202.

50" Nella immensa letteratura sul tema, cfr., di recente, P. Glenn, *The Cosmopolitan State*, Oxford 2013: OUP.

della reciprocità⁵¹ né a quella della libertà⁵², e tanto meno alla pseudo-etica del mercato⁵³. Tutto questo perché entrambi questi paradigmi esigono, per poter essere articolati, la sussistenza di una piattaforma di senso di caratura antropologica già generata e pronta per dar forma al volto della soggettività.

L'interrelazione semiotica tra gli spazi d'esperienza impone il compito della riscrittura di quella piattaforma, con uno sforzo creativo da condurre in parte a mano libera, cioè in modo antropologicamente creativo e, quindi, straordinariamente impegnativo sul piano della responsabilità e dello spessore cognitivo. Accedere a una visione e a una conseguente prassi corologica nell'ideazione dei percorsi della soggettività giuridica è il riflesso della comprensione che quel che non si fa non accadrà, nel senso che non c'è alcun paradigma di filosofia della storia pronto a operare in vece delle scelte responsabili di tutti. Al tempo stesso, però, l'acquisizione di una simile consapevolezza lascia premonire che tutto quel che di sbagliato verrà fatto, drammaticamente accadrà, senza che nulla possa garantire un lieto fine incaricato di liberarci dalle disastrose conseguenze dei nostri errori. Il lato oscuro della sussidiarietà⁵⁴ orizzontale, cioè il concorrere pulviscolare e individualistico, se non pure disordinato ed egoistico, delle istanze sociali entro la cornice di un sempre più proteiforme «bene comune» evoca un'oscurità che è in effetti coestensiva alla nostra ignoranza sul futuro e fors'anche sul presente. Si tratta però di un'ignoranza da colmare non con false credenze o con un uso verticistico delle generalizzazioni, entro le quali articolare una versione meccanicistica e fittizia della sussidiarietà e dei processi di etero-integrazione, quanto piuttosto con un sapere delle conseguenze e delle eterogenesi dei fini inevitabilmente derivanti da una mancata sintesi creativa tra la pluralità degli spazi di senso prodotti dall'agire corologico individuale.

4. Sussidiarietà orizzontale e corologia giuridica alla prova dell'esperienza: il trust interno e l'assistenza alle famiglie con disabili

L'espressione *trust interno* suona un po' come un ossimoro. In effetti, il *trust* è un istituto di *common law* e nel nostro sistema positivo non è stato oggetto di

51 È la proposta di P. Donati, *Verso una società sussidiaria? Teorie e pratiche della sussidiarietà in Europa*, Bologna 2011: Bononia University Press.

52 È l'idea di matrice kantiana.

53 È il paradigma del liberalismo economico fondato sulla concorrenza, in tutte le sue varianti storiche.

54 Riprendo qui il titolo del libro di Costa & Pizzolato a cura di, *Il lato oscuro della sussidiarietà* cit.

un'elaborazione normativa di matrice nazionale. Eppure la sua diffusione anche dentro lo spazio giuridico italiano è crescente. Nemmeno a dirlo, attorno a questa progressiva immigrazione si sono articolati i più accesi dibattiti. Secondo molti, l'ingresso del *trust* nei circuiti legali nostrani non sarebbe in linea con la Convenzione dell'Aja del 1985, diretta proprio a regolare a livello sovranazionale questa fattispecie negoziale. Nel testo della Convenzione (art. 13) si stabilisce che la disciplina sul *trust* di matrice convenzionale non possa essere applicata nei paesi che non conoscono una regolamentazione normativa dell'istituto⁵⁵. Tuttavia, l'implicazione stretta conseguente a questa previsione sembrerebbe condurre a escludere l'applicazione della Convenzione e non certo la riconoscibilità, in base alle norme di diritto privato internazionale o delle stesse normative nazionali, di eventuali *trust* stipulati all'estero o in Italia.

La questione, nel caso del *trust* interno, riguarda il contenuto del negozio. Esso si distinguerebbe dalla figura del contratto *alieno*⁵⁶. Questa seconda ipotesi concernerebbe i casi di contratti conclusi da stranieri con italiani, determinandone i contenuti in modi non riconducibili ai tipi negoziali previsti dall'ordinamento interno, ma sottoponendo la disciplina dell'atto così posto in essere alla legge e alla giurisdizione italiane. Al contrario, il *trust* avrebbe un contenuto anomalo anche perché destinato a essere regolato dalla legge straniera pure quando i contraenti fossero esclusivamente italiani. Proprio questa circostanza escluderebbe peraltro la sua configurabilità quale contratto atipico, a norma dell'art. 1322 cod. civ. E ciò non tanto per difetto sotto il profilo della meritevolezza di tutela, quanto perché ricalcando una disciplina straniera il *trust* si configurerebbe come contratto "tipico" di diritto straniero. Ulteriore ragione perché *trust interno* finisca per prospettarsi alla stregua un ossimoro. La contraddizione, però, risiede nel *trust* in sé oppure nelle frontiere categoriali, specchio a loro volta delle frontiere politico-geografiche? E se, invece, quelle frontiere o le loro configurazioni fossero obsolete? Se fossero esse a dover essere rimesse in discussione da un punto di vista corologico? Se le continuità

55 In effetti, nel testo si restituisce una estrapolazione ermeneutica dell'art. 13 della Convenzione, funzionale ai fini del discorso svolto sin qui. Il disposto normativo ha un tenore differente, tale da fomentare, peraltro, articolate diatribe dottrinali: «Nessun Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione». Sui contrasti interpretativi relativi all'art. 13 cit. rinvio alle posizioni sostenute da M. Lupoi, lungo un percorso argomentativo caratterizzato da una sua evoluzione interna, per molti aspetti non priva di oscillazioni. Da ultimo, cfr. M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova 2010: Cedam; Id., *Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario*, Milano 2010: Giuffrè.

56" Cfr., per questa etichettatura, G. De Nova, *Il contratto alieno*, Torino 2010: Giappichelli; Id., *Il contratto: dal contratto atipico al contratto alieno*, Padova 2011: Cedam.

tra l'esterno e l'interno, veicolate dall'agire degli individui, costringessero a relativizzare il significato delle frontiere rispetto ai valori dello stesso ordinamento interno? E se questa relativizzazione si commutasse in una questione di legittimità nell'attuale configurazione dei confini geografici e categoriali, così da esigere un rimodellamento semantico della stessa sovranità?

Procederò per gradi. Innanzi tutto, anche quando si accedesse all'idea che il *trust* deve necessariamente essere regolato da una legge straniera, rimarrebbe non aggirabile il controllo di compatibilità dei singoli contratti rispetto alle norme imperative e ai principi di ordine pubblico interno e internazionale. Una verifica in questa direzione potrebbe condurre anche a forme d'invalidità parziale dell'assetto negoziale in questione. Ciò però genererebbe una fattispecie ibrida: un po' estera e un po' nazionale. L'esteriorità della disciplina, assunta come indice immodificabile di ammissibilità del *trust*, vacillerebbe. Del resto, nulla esclude che questa estraneità non risulti parziale o intermittente per effetto delle scelte operate dagli stessi contraenti. Per quanto prescrittiva, la legge straniera non può cancellare l'autonomia contrattuale. Le parti potrebbero dunque dar vita a un tipo sociale⁵⁷ italo-estero, non contrario alle norme di diritto straniero ma al tempo stesso non corrispondente ai tipi sociali diffusi presso i paesi di provenienza della normativa regolatrice. Il processo genetico di quel *trust* farebbe germogliare attività negoziali collocate in una sorta di inter-spazio, posto a cavallo dei confini sovrani e territoriali degli ordinamenti coinvolti in questa sorta migrazione legale. A generare questa dimensione terza sarebbero però i soggetti attori della fenomenologia negoziale, mettendo a frutto la loro capacità di veicolare informazioni, la loro geografia di saperi e prassi, i circuiti dei loro interessi e, infine, la rilevanza di tutto questo per i valori interni dell'ordinamento costituzionale di appartenenza e per la sua stessa effettività. Su tutte queste implicazioni dell'autonomia negoziale tornerò comunque tra breve.

In generale, i *legal transplants* vanno sempre incontro a metamorfosi di senso a carico delle categorie normative traslocate. Si tratta di un'implicazione semioticamente inaggirabile. Al mutare del contesto è inevitabile che i significati cambino anch'essi. Una parte della dottrina, proprio per questo, si espressa a sfavore dell'idea stessa di *legal transplant*, ora denunciandone la non neutralità o comunque il potenziale trasformativo sugli ordinamenti riceventi⁵⁸; ora

⁵⁷ Cfr., sul tipo sociale, M. Bianca, *Il contratto. Diritto civile III*, Milano 2000: Giuffrè, 473 sgg., e spec. 477.

proclamandone la radicale impossibilità⁵⁹. Dal mio punto di vista, il mutare di senso, oltre che inevitabile, è la principale ragion d'essere del trascolo giuridico di istituti da uno spazio geografico-legale a un altro. D'altra parte, se non si riscontrasse alcuna forma di adattamento, a seguito del trasloco, allora gli istituti o le norme importate sarebbero destinate a rimanere un corpo estraneo; o, ancora, ciò significherebbe che del trasloco non v'era alcuna necessità. Le relazioni tra le norme importate e quelle del sistema ricevente sono intrinsecamente generatrici di senso. Ogni segno possiede un'eccedenza di significatività. Essa fa sì che il segno produca più significati di quanto l'emittente o il contesto originale non facessero prevedere. Traslocato, cioè posto a contatto con altri paesaggi semiotici, ogni segno rimane se stesso, cioè riconoscibile, proprio perché produce nuovi significati, cioè si adatta.

Stabilire che il *trust* deve necessariamente essere regolato dalla legge straniera non lo immunizza dai meticciamenti, da trasformazioni interculturali. Costatata l'insuperabilità di queste metamorfosi, si potrebbe allora essere tentati di riportare indietro il nastro – per così dire – e chiedersi perché mai il *trust*, come del resto molti altri istituti di provenienza non-nostrana, non possa e non debba restare fuori dal portone della sovranità interna. In effetti, nel travagliato dibattito dottrinale, si è a lungo discusso circa la configurabilità dell'Italia come paese *trust* o *no-trust*. Spesso, però, le discussioni teoriche si muovono – e si sono mosse – lungo corsie dialettiche o sulla base di opposizioni categoriali radicate nel passato. Senonché dire sì o no al *trust* non mi pare una questione da discutere e risolvere in termini aprioristici o secondo opzioni dogmatiche. L'ingresso di questa come di altre tipologie negoziali di genealogia estera all'interno dei confini politici e semantici idiomati dell'esperienza italiana dipende dalle geografie di senso, meglio dalle corologie disegnate dagli attori sociali e dal manifestarsi dei loro interessi. Dire no al *trust* significa «dire no» a queste nuove configurazioni dell'esperienza, spesso indispensabili al raggiungimento di finalità politiche essenziali al paese. L'utilità, però, non è tutto. Di fronte alle resistenze verso l'ingresso del *trust*, qualcuno ha invocato

58 G. Teubner, *Legal irritants. Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends up in New Divergences*, «The Modern Law Review», LXI,1, pp. 11-32.

59 La formula «Legal Transplants» è ascrivibile ad A. Watson, *Legal Transplants. An Approach to Comparative Law*, Athens, GA, 1974: University of Georgia Press; 2nd ed. 1993. Sulla possibilità dei «traslochi legali», per un'analisi critica, cfr. P. Legrand, *What «Legal Transplants»*, in D. Nelken & J. Fest a cura di, *Adapting Legal Cultures*, Oxford 2001: Hart Publishing, pp. 55 sgg.; Id., *The Same and the Different*, in P. Legrand & R. Munday a cura di, *Comparative Legal Studies. Traditions and Transitions*, Cambridge 2003, pp. 240 sgg.: CUP; J. Q. Whitman, *The Neo-Romantic Turn*, *ibid.*, pp. 312 sgg.; D. Nelken, *Comparatist Transferability*, *ibid.*, pp. 437 sgg. Cfr., per una soluzione sotto molti aspetti condivisibile, S. Choudhry, *Migration as a New Metaphor in Comparative Law*, in Id. a cura di, *The Migration of Constitutional Ideas*, Cambridge 2006: CUP.

infine la forza delle cose⁶⁰. La convenienza, incarnatasi nella storia e nell'uso, se si vuole nel diritto vivente, avrebbe così vinto e il *trust* sarebbe divenuto ormai 'cosa di casa nostra'. Eppure, io penso ci sia molto di più dell'opportunità strategica. In gioco, al contrario, mi sembra vi sia la reattività dei valori e dei significati costituzionali e in generale normativi rispetto al mutare dei contesti disegnati dall'agire individuale e dalla connessa attività di ri-categorizzazione dell'esperienza.

Creare una cesura nei percorsi d'azione e di senso articolati dagli attori sociali, e farlo per mezzo della sovranità, crea discontinuità tra fini e mezzi, facendo naufragare schemi e progetti individuali o collettivi. Tuttavia quei fini, e con essi i loro mezzi, sono in grado di iscriversi all'interno delle cornici categoriali dei valori/fini costituzionali, gli stessi che fungono da asse di legittimazione del potere sovrano e del suo esercizio. Nel caso dell'utilizzo del *trust* sono in gioco l'autonomia contrattuale, la libertà di iniziativa economica e, con esse, tutta la batteria di fini-valori di rilevanza pubblicistica e di interesse generale connessi a un efficace esercizio di tali prerogative. La polarità interno/esterno si rivela dunque fittizia e per di più foriera di conflitti infra-ordinamentali quando alla chiusura verso l'esterno facciano da contraltare deficit nella tutela dei diritti e nell'attuazione dei valori/fini costituzionali. Per quanto possa apparire paradossale, lungo le corsie d'integrazione pragmatica dei valori costituzionali e dei significati espressi dalle norme che li contengono, la sovranità interna si afferma negando la propria autarchia, l'autosufficienza, la petizione di una completezza autoreferenziale. Lo spazio sovrano è in realtà relativizzato e de-assolutizzato proprio dall'eccedenza semiotica e corologica dei valori/fini costituzionali e delle corrispondenti categorie semantiche.

A farsi vettori nella generazione di uno spazio terzo, che non è né esterno né interno, sono appunto gli individui e la loro capacità di generare rinnovati circuiti d'azione e di senso. Le ragioni dell'eterointegrazione dell'ordinamento possiedono in effetti un motore interno, costituito dalla necessità di realizzare i valori apicali dello stesso diritto domestico. Gli attori sociali – per così dire – si mettono sulle spalle le proiezioni semantiche e pragmatiche di questi valori/fini veicolandole attraverso le loro peregrinazioni ed esperienze condotte oltre i recinti formali e categoriali del diritto già detto, già fatto, già "stato". Nell'agire in questo modo, essi non fanno altro se non garantire dispiegamento al carattere perifrastico di ogni valore/fine, che in quanto segno si fa mezzo – un po' come

60 Cfr. S. Mazzamuto, *Trust interno e negozio di destinazione*, in «Europa e diritto privato», 2005, 804.

un orizzonte che stimola il movimento – lungo il percorso di autotrasformazione di se stesso verso l'acquisizione, mai definitiva, di significato.

La traduzione – da intendersi anche in senso letterale-etimologico: cioè, come trans-duzione, trasporto, dunque meta-fora – del *trust* all'interno del paesaggio ordinamentale italiano concorre a produrre un terzo spazio, che tuttavia non include in modo comprendente né il diritto italiano né quello straniero. Esso – come dicevo più sopra – è orizzontale rispetto a essi, un po' come accade ai testi tradotti, che in esito alla traduzione non apparterranno più solo alla lingua originaria ma neanche a quella d'arrivo. Piuttosto, essi costituiscono una terza lingua, in grado di contaminare retroattivamente sia quella di partenza – e comunque le sue rappresentazioni e autorappresentazioni – sia quella d'arrivo. L'insieme di queste argomentazioni, unitamente alla loro cifra corologica, dimostrano che l'eterointegrazione, il sussidio al diritto nazionale offerto tramite il *trust*, non dà luogo né a un contratto anomalo, perché straniero ancorché efficace in Italia, né a un contratto interno. In modo più stringato, potrebbe dirsi che il *trust* è naturalizzato, esattamente come per ragioni analoghe ogni giorno il globale viene – o comunque può essere – naturalizzato mediante le dinamiche locali e restituito all'arena planetaria sotto nuove fattezze⁶¹. Il *trust* non è dunque né interno né esterno, semplicemente è collocato in seno a una dimensione corologica che condensa in chiave relazionale sia l'«in» sia l'«out» rispetto al paradigma della statalità. Crogiolo di questo fondersi di orizzonti, come si sarà già intuito, sono le dinamiche di emersione della soggettività.

Il contratto, del resto, costituisce il luogo d'elezione per il continuo e rinnovato processo di oggettivazione della soggettività. Il suo oscillare tra libertà e normatività, tra autonomia ed etero-normazione, lungi dal costituire un'opposizione ontologica, non è altro che il movimento, la dinamica di emersione attraverso la storia delle fattezze sempre rimodellate del soggetto. Come contratto sociale, cioè generativo dell'ordine sociale, esso attinge alla libertà puntando attraverso il suo articolarsi alla normatività che è intrinseca a costituirsi simmetrico dell'impegno reciproco, fucina dei tratti antropologici della soggettività. Il contratto sociale manifesta, in forma incentivata dalla dimensione comunitaria o istituzionale, la normatività intrinseca all'oggettivarsi simbolico dell'esperienza comunicata e condivisa nell'incontro intersoggettivo. All'intrinseca legislatività del linguaggio esso aggiunge appunto i crismi

61 Ho proposto l'idea generale del processo di "naturalizzazione del globale" in M. Ricca, *Riace, il futuro è presente. Naturalizzare il «globale» tra immigrazione e diritto interculturale*, Bari 2010: Dedalo.

dell'istituzionalità. La sua radice però rimane il soggetto e l'inesausto processo di autogenerazione della soggettività attraverso il tempo. Un processo costante, spesso silente, che si fonde con il cammino della cultura, di cui l'immagine del contratto sociale segna, in verità, solo i momenti d'intermittenza e rigenerazione.

Successivamente, l'ordine socio-istituzionale partorito dal contratto costituzionale potrà anche muovere verso il contingentamento e la tipizzazione tassativa e tassonomica dell'uso dello stesso strumento negoziale. Tuttavia, la riduzione del contratto a norma e il suo (quasi) totale assorbimento nella prescrittività, prima ancora che amputare la libertà in sé, mina nei fatti la relazione tra lo strumento negoziale e l'esperienza. Senonché inforcare una direzione simile, non di rado imboccata dalla storia del diritto, tende fatalmente a sottrarre al contratto la sua funzione di strumento e luogo di produzione dei processi psico-culturali di riconoscimento intersoggettivo. In effetti, il riconoscersi reciprocamente costituisce un passaggio fondamentale perché la libertà individuale possa farsi, nel e attraverso l'incontro con l'altro, mezzo di generazione di nuovi mondi, di nuove realtà. Il loro futuro realizzarsi riposa soltanto sull'impegno assunto da ogni soggetto, che sia parte contrattuale, di puntare alla propria autorealizzazione mediante il soddisfacimento di bisogni e interessi reciproci. Ne discende, quale implicazione concreta, che il divorzio tra tipo contrattuale ed esperienza socio-culturale si convertirebbe inevitabilmente nell'impossibilità di alimentare il processo di riconoscimento intersoggettivo. Gli spazi individuali sarebbero allora destinati all'isolamento, all'impossibilità di essere *co-municati*, traducendosi l'un l'altro verso la produzione di uno spazio terzo condiviso, porzione appunto di un nuovo mondo.

Adottare come vertice ottico lo sguardo semiotico-corologico qui proposto conduce non solo ad affermare che il *trust* non è né interno né esterno ma gioca anche a favore di una sua collocazione a pieno titolo nell'alveo dell'atipicità contrattuale *tout court*. Del resto, la stessa autonomia contrattuale assicurata dall'art. 1322 cod. civ. possiede un'intima caratura corologica. Entro le coordinate generali e semioticamente sempre aperte del «meritevole di tutela», quella norma appare costantemente rivolta all'integrazione dell'ordinamento. Essa si presenta un po' come una membrana osmotica tra circuiti legali e spazi d'esperienza sperimentati in modo sempre rinnovato e imprevedibile dai soggetti di diritto. Nel caso del *trust* – ecco il *surplus* – la valenza corologica dell'autonomia contrattuale va ad estendersi oltre i confini morfologici della sovranità, facendoli collassare sui propri presupposti di

legittimazione e quindi innescando una loro rimodellazione nel segno dell'attuazione dei valori costituzionali realizzata mediante percorsi di etero-integrazione normativa⁶².

Provando a librarsi oltre il recinto dell'oggi, può osservarsi come lungo il corso della storia d'Occidente l'autonomia contrattuale e la relativizzazione delle forme negoziali tipiche si siano sempre accompagnate al fenomeno combinato del moltiplicarsi dei piani normativi e dello slargamento dei confini geografici dell'esperienza sociale e giuridica⁶³. Così è accaduto nella fase di formazione dello *ius gentium* romano, con il diritto pretorio e i *negotia bonae fidei* coevi al superamento dei confini fisici e culturali della Roma arcaica e dello *ius quiritium*. Dinamica analoga si è poi verificata con l'affermarsi dei negozi innominati in epoca tardo-imperiale simultaneamente all'intensificarsi della riflessione sullo *ius naturale*. A qualcosa di simile si è poi assistito in epoca medievale nel nome

62 Oltre i confini della dialettica tra libertà e normatività, l'atipicità contrattuale e con essa l'autonomia delle parti nel determinare il contenuto dell'operazione contrattuale trovano una legittimazione di tipo teleologico, orientata dai valori costituzionali – un tempo, nel diritto naturale. Questa funzionalizzazione finalistica relativizza anche la connotazione tassonomica del meritevole di tutela che trova costantemente nella tipicità delle forme contrattuali, stabilita per legge e utilizzata dalla giurisprudenza e dalla dottrina come parametro di riferimento nel saggiare l'ammissibilità dei contratti atipici, una sorta di asse preferenziale. Le ataviche difficoltà dei civilisti a far uso della categoria dell'autonomia contrattuale e il tentativo di parametrare gli esiti del suo esercizio su morfologie negoziali già regolate o su frammenti di esse sono testimonianza e controprova della contemporanea, diffusa carenza presso i giuristi di letture teleologiche e funzionalmente distribuite su più piani normativi circa il significato giuridico-culturale del contratto. A questo riguardo, cfr. J. Gordley, *The Philosophical Origins of Modern Contract Law*, Cambridge 1991: Cambridge University Press. Il ragionare per forme e categorie assestate legislativamente assicura senz'altro controllo sociale e certezza del diritto, tuttavia rischia d'ingenerare anche – com'è accaduto nel corso dell'esperienza giuridica occidentale: cfr. *infra* nel testo – una concettualizzazione ossificante degli strumenti negoziali, non di rado suscettibile di generare uno iato disfunzionale tra norma ed esperienza. Su questa scia mi sembrano collocarsi anche le critiche all'uso del *trust*, e in genere di schemi contrattuali di derivazione estera, fondate sulla denuncia abbastanza diffusa del c.d. *law shopping*, cioè della composizione di piattaforme negoziali ottenute sfruttando frammenti normativi provenienti da diversi ordinamenti o sistemi (per un'analisi di queste critiche cfr. L. Gatt, *Il trust interno una questione ancora aperta* in «Notariato» 3/2011, pp. 280 sgg., e spec. p. 290, nt. 41). Il *law shopping*, ancor meglio definibile come *legal fishing*, è, in generale, una pratica funzionale a molti scopi: alcuni, certo, meramente strategico-elusori delle garanzie apprestate dai sistemi regionali o nazionali; altri radicati in ragioni assiologicamente e antropologicamente del tutto apprezzabili e strettamente connesse al modificarsi in chiave interculturale della corologia dell'esperienza giuridica contemporanea. Al riguardo, rinvio a R. Wai, *The Interlegality of Transnational Private Law*, in «Law & Contemporary Problems 71/3», 2008, pp. 107 sgg.; H. Schepel, *Rules of Recognition: A Legal Constructivist Approach to Transnational Private Regulation*, in Jurčys P., Kjaer P.F. & Yatsunami R. a cura di, *Regulatory Hybridization in the Transnational Sphere*, Leiden, Netherlands 2013: Martinus Nijhoff – Brill, pp. 189 sgg. In ogni caso, dove si ammetta che il *trust* può comporsi anche di clausole di rinvio alla legge e a modelli negoziali nazionali – e non si vede perché ciò non possa avvenire, come del resto avviene, se riconosciuto meritevole di tutela – esso si presenta come il frutto dell'esercizio dell'autonomia contrattuale: figura – vale ricordarlo – anch'essa “tipica” e legislativamente disciplinata dall'ordinamento italiano. In simili ipotesi, il configurarsi dell'atipicità, in quanto esito di un atto di autonomia privata, rende le censure concernenti la *pesca in acque extraterritoriali* degli ingredienti negoziali una questione di genealogie archeologiche, dal sapore più etnico-ideologico che teorico-sistematico.

63 Per i riferimenti bibliografici concernenti le considerazioni d'impronta storica proposte in questa sezione del saggio rinvio a M. Ricca, *Soggetto, diritto, religioni. Sentieri antropologico-culturali della capacità giuridica*, in www.ec-aiss.it, febbraio 2014 pp. 1-46, e spec. pp. 23 sgg.

dell'*aequitas*; e, a ruota, con il progressivo sgretolamento della tipicità formalistica ereditata dal diritto romano acriticamente destrutturata nella mobile e dinamica fenomenologia dei *vestimenta negotii*, poi refluita a sua volta in una lettura teleologica dell'operazione negoziale assunta come asse di unificazione concettuale e generatrice del moderno concetto di "causa negoziale"⁶⁴. Una lettura teleologica che è peraltro ancora riconoscibile nello standard del "meritevole di tutela" e che in nome del diritto naturale, a partire dalle architravi teologico-morali dell'esperienza canonistica, giungeva a riconoscere vincolatività anche alla promesse e ai patti privi dei requisiti negoziali formali⁶⁵. Progressivamente, il transito della libertà delle forme negoziali dal diritto canonico al diritto comune si accompagnò allo slargarsi dei confini dell'esperienza giuridica oltre la dimensione locale – a partire dalla c.d. rinascita del XII secolo – fino ad affiancare la conquista dello spazio transoceanico.

De-teologizzato, il principio della libertà delle forme contrattuali, ancorché cadenzato e calibrato sulla base della coerenza tra l'operazione negoziale e i valori della giustizia commutativa e della liberalità, assunse caratura giusnaturalistica/razionalistica già a partire da Grotius. I commerci oceanici riscrissero i ritmi spazio-temporali d'impiego dello strumento contrattuale e con essi anche le sue coordinate di senso (connesse, appunto, a ciò che nello spazio e nel tempo si faceva poiché l'ampliarsi delle distanze e dei tempi da dato quantitativo si trasfigurava in elemento qualitativo in grado di modificare il significato dei modelli negoziali tipici). Nuovi strumenti, nuove categorizzazioni si rendevano necessarie, più flessibili, in grado di adattarsi alle coordinate spaziali delle nuove attività ed esperienze transcontinentali. D'altra parte, è proprio quando gli assetti sociali mutano che il diritto tende a migrare dalle norme ai principi, anche per acquisire o mantenere adattabilità inter-temporale. Così, la duplicazione dei piani normativi, il riemergere della dimensione giusnaturalistica, nelle nuove vesti razionaliste, doppiava allora in senso verticale l'espansione orizzontale, e il conseguente subbuglio ideale e politico ingenerato dalla scoperta delle Americhe – e da tutto quello che, nel bene e nel

64 Cfr. R. Volante, *Il sistema contrattuale del diritto comune classico. Struttura dei patti e individuazione del tipo. Glossatori e Ultramontani*, Milano 2001: Giuffrè.

65 Cfr. P. Bellini, *L'obbligazione da promessa con oggetto temporale nel sistema canonistico classico con particolare riferimento ai secoli XII e XIII*, Milano 1964: Giuffrè; P. Landau, *Pacta sunt servanda. Zu den canonistischen Grundlagen der Privatekonomien*, in M. Ascheri, F. Ebel, M. Heckel, A. Padoa-Schioppa, W. Pöggeler, F. Ranieri & W. Rütter a cura di, *Ins Wasser geworfen und Ozeane durchquert. Festschrift für Knut Wolfgang Nörr*, Köln – Weimar – Wien 2003: Böhlau, pp. 457 sgg.; I. Birocchi, *Autonomia privata tra ordini e mercato: Leggendo Rolandino, Domat e Portalis*, in F. Macario & M. N. Miletti a cura di, *Tradizione civilistica e complessità del Sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto*, Milano 2006; Giuffrè, pp. 95 sgg.; W. Decock, *Theologians and Contract Law. The Moral Transformation of Ius Commune (ca. 1560-1650)*, Leiden 2012: Martinus Nijhoff Publishers.

male, ne seguì. Le idee di autonomia contrattuale, di libertà delle forme, di connessione causale dei negozi giuridici rispetto a fini/valori (giustizia commutativa e liberalità) in grado di supportare la meritevolezza di tutela di inediti assetti sinallagmatici rispondevano assai più delle forme di derivazione romanistico-medievale a simili necessità. Ampliamento dei confini geografici e ridefinizione della semantica della soggettività mediante nuove piattaforme negoziali furono fattori che si alimentarono reciprocamente. Se la nuova corologia delle attività commerciali rimodellò il senso dei confini categoriali della contrattualistica, questa contribuì a sua volta a scrivere lo spazio in senso economico, politico e antropologico. Spazio moderno e diritto, così come – purtroppo – geografia coloniale e pratiche giuridico-commerciali, costituirono i lati di un unico prisma d'esperienze⁶⁶.

In epoca contemporanea, il sovrapporsi del piano costituzionale (soprattutto nei paesi di civil law) e delle sue connotazioni assiologicamente plurali sulle dinamiche della realtà sociale è sincrono al progressivo riconfigurarsi degli equilibri politico-geografici e antropologici sulla scena planetaria. La globalizzazione, oggi riconosciuta come cifra di un futuro presente e veicolata dalle attività di mercato e dal progresso tecnologico, si radica in effetti nei tracciati di una soggettività per molti versi deterritorializzata e multisituata già contenuta *in nuce* nelle dichiarazioni post-belliche dei diritti umani. Si tratta di un fenomeno poderoso, di lungo periodo, che dà concretezza agli ideali cosmopolitici di matrice illuministica ingabbiatisi durante il XIX e la prima metà del XX secolo all'interno delle cornici e delle logiche nazionaliste. La dinamica co-generativa soggettività/contratto occupa una parte di rilievo in questo fenomeno, congiungendo e traducendo reciprocamente e dal basso, di là dalle visioni esasperatamente mercatistiche o economiciste oggi in voga, le grammatiche dei diritti sedimentate negli ordinamenti nazionali in sintonia con il configurarsi di nuovi spazi globali e ultranazionali dell'esperienza individuale.

Sempre di più, quel che è interno agli stati, compreso il benessere dei cittadini e i mezzi per assicurarlo, dipende dalle interrelazioni con l'esterno. Il globale, a sua volta, è polifonicamente influenzato e alimentato da impulsi che derivano da quel che accade nelle dimensioni locali. E ciò non tanto per effetto di processi di tipo glocale, dove appunto i singoli luoghi reagiscono alle spinte esterne

66 In proposito, per una lettura in chiave giuridica, cfr. A. A. Cassi, *Ultramar. L'invenzione europea del Nuovo Mondo*, Roma-Bari 2007: Laterza; cfr., anche, F. Mazzarella, *Europa e America: storie di colonizzazione giuridica. A proposito di integrazione tra ordinamenti e di globalizzazione*, in «Annali del Seminario giuridico della Università di Palermo», 47, 2002, pp. 233 sgg.; H. P. Glenn, *On Common Laws*, Oxford 2007: OUP.

vernacularizzando quanto giunge dall'esterno. Piuttosto, nella dimensione locale si assiste sempre più diffusamente a una gestione semioticamente inventiva dei segnali, degli input derivanti dal di fuori, in vista della creazione di nuove piste per potersi ricollocare all'interno delle stesse dinamiche globali, influenzandole a proprio vantaggio. È così che luoghi remoti, prodotti tipici, dispositivi politico-economici culturalmente idiomati, modalità di gestione e rielaborazione dell'informazione connesse a specifiche esperienze territoriali, varianti antropologiche ancorate ai 'posti', possono tramutarsi in motori di cambiamento dei significati circolanti a livello globale, influenzando le prassi diffuse su scala planetaria e, quindi, la gestione dello spazio terrestre⁶⁷.

In questo quadro complessivo, l'autonomia contrattuale e l'ascrizione del *trust* e del suo uso *italico* all'atipicità contrattuale (considerata anche l'integrazione – ammessa dalla giurisprudenza – della normativa straniera con clausole di rinvio al diritto interno) possono pienamente rivendicare una funzione corologico-globale nella modellazione degli spazi giuridici della soggettività⁶⁸. La

67 Ho affrontato la tematica del «glocale», tentando di darne una lettura in parte diversa da quelle più in voga, in M. Ricca, *Riace, il futuro è presente* cit., pp. 11 sgg., e spec. 12 in nt.; *ibidem*, per i riferimenti bibliografici.

68 Del resto che il *trust* concorra – per la verità insieme ad altre forme contrattuali – a riscrivere i confini spaziali del significato e della soggettività giuridica (e non solo) è connotazione insita nella sua traduzione letterale: fiducia, affidamento. Dal punto di vista semiotico, la fiducia, la contrattazione dei ruoli soggettivi nella costruzione discorsiva del significato e nella sua spazializzazione, sono fenomeni corrispondenti a temi assai pregnanti, soprattutto con riferimento alle teorie elaborate da A. Greimas, *Du sense II – Essais sémiotiques*, Paris 1983: Editions du Seuil (trad. it. Id, *Del senso 2*, Milano 1985: Bompiani, pp. 38 sgg.; 101 sgg. Il rapporto tra significato, fiducia-contratto, spazio e soggettività, si ritrova peraltro anche nell'emersione dei *negotia bonae fidei* tutelati presso i *iudicia bonae fidei*, gli stessi germogliati proprio nella fase di espansione oltre i confini laziali della Roma antica e del simultaneo confrontarsi dei Romani con popoli e individui attrezzati con un immaginario antropologico-religioso talvolta assai diverso. Quello *sconfinamento* non consentiva più di presupporre i contenuti socialmente consuetudinari degli scambi entro l'involucro di forme negoziali astratte, come quelle proprie dello *ius quiritium* (*mancipatio*, *nuncupatio* ecc.), e richiedeva invece la costruzione di tipologie costruite sui contenuti della relazione intersoggettiva. La *lex Aquilia de damno* del 41 a.C., del resto, diretta a sanzionare il dolo nelle pratiche negoziali, segna l'ingresso simultaneo nell'immaginazione giuridica romana dei profili di scopo, cioè teleologico-concreti, del contratto e, come loro contraltare, la valutazione della volontà dei contraenti. Gli uni e l'altra, d'altronde, sono configurabili e persino rappresentabili soltanto in modo interrelato, dal momento che senza soggetto è difficile dar senso generativo e imputativo a uno scopo, mentre senza scopo è impossibile calcolare l'intenzione del soggetto. Il prender forma di questo nesso concettuale nell'etica e nel diritto romani è palesato anche da Cicerone nel *De officiis*, dove si proclama la (dea) *Fides* fondamento dell'obbligatorietà dei patti. Obbligatorietà che peraltro Cicerone ritiene non sussista nei confronti di chi è straniero o dei nemici. E con questa affermazione si dimostra, una volta di più, il radicamento storico del rapporto tra politiche dello spazio, soggettività e contratto. Un radicamento, a dire il vero, strettamente connesso a fattori teologici, gli stessi chiamati in causa nella prassi romana dei trattati internazionali ma, ancor prima e in modo straordinariamente interessante per il presente globale-multiculturale, in epoca egizia. In proposito, cfr. J. Assmann, *Translating Gods: Religion as a Factor of Cultural (Un)Translatability*, in S. Budick & W. Iser a cura di, *The Translatability of Cultures: Figurations of the Space Between*, Stanford 1996: Stanford University Press, spec. pp. 28 sgg., che fornisce notizie salienti sulla presenza presso le corti faraoniche di funzionari incaricati della traduzione interreligiosa delle divinità dei diversi popoli, al fine di decodificare le corrispondenze delle icone divine rispetto ai correlati significati della vita comune. Il compito di questi esperti teologico-interculturali era ritenuto di essenziale importanza nella conclusione dei trattati di pace e nelle relazioni internazionali e interculturali intrattenute dal regno egizio con gli altri paesi.

ricalibratura del *trust* di matrice estera con l'integrazione di clausole contrattuali culturalmente prossime alle categorie negoziali di diritto italiano costituisce – a mio modo di vedere – un aspetto pienamente legittimo del processo di traduzione tra interno ed esterno, coestensivo all'articolarsi di una sintassi della sovranità responsiva rispetto alle nuove coordinate di effettività disegnate dal suo ri-posizionarsi corologico e globale. Del resto, il ricombinarsi del *trust* di origine straniera con le direttrici giuridico-culturali italiane è la manifestazione di un processo di adattamento, di naturalizzazione dell'istituto perfettamente in linea con l'esigenza di assicurare il necessario flusso di comunicazione tra diritto ed esperienza, tra tipi contrattuali normativi e processi di modellazione della tipicità sociale. E ancora, nulla esclude che le riconfigurazioni, le traduzioni metaforiche subite dal *trust* nel suo acquartierarsi nello spazio italiano, non possano dar vita a trasformazioni e naturalizzazioni in grado di riproporsi sullo scenario globale contribuendo a riscrivere le coordinate dello stesso *trust* in seno alla prassi transnazionale. I flussi di contaminazione categoriale all'interno dei processi di riscrittura corologica sono sempre suscettibili di diventare multidirezionali e possono contribuire in modo ubiquo e onnilaterale al germogliare di spazi semantici e pragmatici terzi e orizzontali rispetto ai diversi circuiti già presenti, tutti, nell'arena globale.

Nella prospettiva appena tratteggiata, appare pienamente congruo, ben oltre la gustosa carica ironica, il meticciamiento linguistico che una voce della dottrina civilistica italiana ha riconosciuto adeguato a restituire icasticamente il traslocarsi del *trust* nei circuiti corologici italiani⁶⁹. Il *trust* con la "u" – da leggersi foneticamente appunto come *trust* – sintetizza ottimamente il carattere metaforico di ogni traduzione, sottolineando l'impossibilità di evitare o inibire i processi di ri-contestualizzazione semantica di quanto viene tradotto e trapiantato. Il carattere meticcio rimane però bi-fronte. Perché se è vero che *trust* con la "u" è parola corrispondente a una sorta di *italese*, è altrettanto indiscutibile che *trust* pronunciato con la "a" è termine proveniente da un altrove e che in quell'altrove continua a vivere. In sintesi, il *trust* con la "u" non è – semanticamente e, dunque, in termini categoriali – né italiano né inglese e, in prospettiva, né *angliano* né *italese*. Allo stesso modo, la continuità geografico-assiologica, dunque corologica, tra l'altrove e il qua, tra il di là e il qui, deve far comprendere che il *trust* con la "u", almeno potenzialmente, non sta né soltanto di qua né soltanto di là. La sua orizzontalità e terzietà rispetto a questi spazi è, del resto, coerentemente supportata dalla proposta – sostenuta anche

69" Cfr. L. Gatt, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Napoli 2009: Esi; Id., *Il trust interno* cit. Cfr., *ivi*, anche per una serrata analisi critica delle posizioni sostenute nel corso del tempo da M. Lupoi.

dall'inventrice del trust con l' "u"⁷⁰ – di evitare l'elaborazione di una disciplina nostrana e speciale del *trust* e di optare invece per l'elaborazione di una lista di divieti e clausole vietate, utile a funzionare da sestante nel processo di adattamento o naturalizzazione del *trust* all'interno dello spazio giuridico italiano. Questa soluzione incarna in modo perfettamente congruo il carattere di orizzontalità nell'emersione di spazi categoriali ed esperienziali terzi posti al crocevia di comunicazione tra diritto interno e diritto esterno, spazio interno e spazio esterno. Essa sembrerebbe proporsi come una sorta di valvola di controllo e dosaggio nelle relazioni in/out, in grado di mantenere aperto il flusso di comunicazione in entrambe le direzioni. Non costituirebbe quindi una categorizzazione assolutizzante e comprendente. In un certo senso, piuttosto, disegnerebbe in altorilievo la sagoma sostantiva del *trust* operante in Italia mediante criteri direttivi piuttosto che attraverso tratti di tipo morfologicamente definitorio. Si tratterebbe insomma di una modalità di generalizzazione sempre aperta al riadattamento, specchio di una modernità aperta al futuro e all'autotrasformazione semantica e corologica anziché di una forma di universalizzazione protesa a presentificare l'avvenire entro un conio comprendente ed eternante⁷¹.

Nello spettro di questa lettura del fenomeno «trust», l'incompletezza strutturale dell'ordinamento, connotazione coestensiva alla sua cifra pluralistica, non costituirebbe un aspetto difettivo ma, al contrario, un motore in grado di innescare costantemente processi di autotrasformazione ed eterointegrazione: in breve una funzione di adattamento semantico e spazio-temporale. Non a caso, nel supportare l'adozione di soluzioni nomotetiche di tipo direttivo anziché prescrittivo-definitorio, non si manca di sottolineare come, rispetto a una disciplina tutta italiana del *trust*, esse consentirebbero maggiore plasticità e adattamento alle esigenze provenienti da una prassi sociale corologicamente ultra-nazionale, consentendo così di attrarre – e soprattutto di non respingere – l'attenzione e l'interesse di operatori economico-giuridici stranieri⁷². Tale

70 Cfr. L. Gatt, *ibidem*; ma v. anche, in termini più generali, G. De Nova, *Il contratto alieno* cit., 46.

71 Sulle pretese eternanti e sulle attese presentificanti il futuro, proprie di un modo assolutizzante di interpretare e vivere la modernità, cfr. G. Marramao, *Potere e secolarizzazione. Le categorie del tempo*, Torino 2005: Bollati Boringhieri; sulle implicazioni giuridico-culturali di questi atteggiamenti ideologici ed epistemologici, insieme alla prospettazione di una possibile, diversa utilizzazione delle ambiguità del "moderno", peraltro in direzione differente e di là dalle false vie di fuga offerte dalla critica post-moderna, rinvio a M. Ricca, *Culture interdette* cit. ed *ibidem* per ulteriori indicazioni bibliografiche; Id., *Cultura come energia rinnovabile*, in W. Corte a cura di, *Insularità, energie rinnovabili e tutela del paesaggio*, Palermo 2011: Torri del Vento.

72 Cfr., L. Gatt, *Il trust c.d. interno* cit., 292, che richiama in proposito anche l'opinione di R. Pardolesi, *Destinazione patrimoniale e trust internazionale*, in «Rivista critica di diritto privato» p. 221. In questa direzione, sembrerebbe porsi anche la sent. Cass. civ., sez. II, 27 agosto 2012 n. 14654, la cui massima

considerazione possiede un'intima consistenza corologica e implicitamente dispiega le proiezioni semantico-spaziali della sovranità e del diritto interno entro uno scenario, un contesto e un paesaggio di sfondo terzi e orizzontali – proprio perché assunti in chiave relazionale – posti tra il circuito interno e quello internazionale e/o globale.

Prima di lasciare l'analisi del *trust*, dal punto di vista delle sue implicazioni corologiche e sussidiarie, è necessario soffermarsi ulteriormente su un ulteriore aspetto. E per farlo, è necessario porre un quesito. Cosa ha a che fare il *trust* con la sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118.4 cost.?

La domanda non è fuori luogo. L'ascrizione del *trust* alle forme di sussidiarietà ricalca, a dire il vero, un'accezione tutta civilistica dell'intervento sussidiario, che almeno in apparenza poco ha in comune con quello di marca pubblicistica. Nell'ambito del diritto privato, sussidiario è ogni intervento latamente surrogatorio, in cui un soggetto si sostituisce a un altro nella gestione di un rapporto giuridico. Lo stesso *trust*, in Italia, è sovente collocato nell'alveo di una pluralità di figure – come c.d. negozi fiduciari, atti di destinazione ecc. – ed è così inteso e utilizzato anche dalla prassi professionale⁷³. Si tratta di figure tutte ascrivibili alla categoria della sussidiarietà civilistica nei termini appena enunciati. Di primo acchito, la risposta al quesito sulla pertinenza del *trust* con l'art. 118.4 cost. sembrerebbe dunque dover essere scontata, e cioè: «nulla», se non la coincidenza fonetica.

Eppure, profili di sussidiarietà indirettamente riconducibili all'art. 118.4 cost. sono suscettibili di emergere non appena si adotti la prospettiva corologica. Da un punto di vista teorico-generale, e più specificamente costituzionale, l'eterointegrazione dell'ordinamento per mezzo del *trust* rappresenta senz'altro una forma di sussidiarietà. Come osservato più volte, a veicolare l'ingresso di questo istituto d'importazione e la conseguente riscrittura della geografia normativa è l'attività dei privati. Gli stessi privati che *nel* e *attraverso il* proprio agire si fanno ponti, funtori della realizzazione di fini costituzionali. In altre parole, la normativa nazionale è sussidiata da quella di provenienza estera per

recita: «Il negozio fiduciario si sostanzia in un accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce al secondo una situazione giuridica soggettiva (reale o personale) per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore. Essendo il negozio fiduciario una fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge, e, in mancanza di una disposizione espressa in senso contrario, il pactum fiduciae non può che essere affidato al principio generale della libertà di forma».

73 Cfr., in una bibliografia ormai sterminata, M. Bianca, *Trustee e figure affini nel diritto italiano*, in «Rivista del notariato», 2009, pp. 557 sgg.

mezzo dell'azione di soggetti che agiscono articolando la propria autonomia privata. A questo punto, si potrebbe asserire, ricalcando le posizioni amministrativistico-organizzative espresse dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 118.4 cost., che l'autonomia privata non rientra certo nelle funzioni della pubblica amministrazione o di altre istituzioni pubbliche. La sussidiarietà orizzontale rimarrebbe di conseguenza fuori della cornice di utilizzo del *trust*. In proposito, tuttavia, possono proporsi almeno alcuni rilievi non appena si consideri che la gestione dello spazio giuridico sovrano costituisce sicuramente una funzione pubblicistica. Riconnettendo questa funzione all'imperativo di garantire effettività ai valori costituzionali posti a fondamento della sovranità, apparirà allora quantomeno percepibile come favorire l'utilizzo del *trust* possa rientrare certamente nell'alveo di attività ascrivibili alla funzione pubblica, intesa nel suo significato costituzionalmente più ampio e assiologicamente pregnante.

Il *trust* stesso, così come in generale l'autonomia privata, non è detto che debba costituire un mezzo al servizio di interessi puramente privatistici. L'utilizzo del *trust* potrebbe essere orientato anche alla realizzazione di finalità già ampiamente categorizzate entro la morfologia degli obiettivi di carattere pubblico. In tale eventualità, l'attività dei privati e l'autonomia negoziale possono essere assimilate a rotatorie relazionali, in grado di catalizzare su di sé e di proiettare attraverso esse corsie teleologiche di qualsiasi estrazione. Si pensi, ad esempio, alla costituzione di un *trust* destinato a supportare opere di recupero e/o manutenzione di beni archeologici mediante fondi provenienti da finanziatori esteri (i siti di Ercolano e Pompei – mi si lasci dire: tristemente – raccontano al riguardo qualcosa di estremamente attuale)⁷⁴. E si può dire di più. Talvolta, il *trust* potrebbe funzionare – fino all'ipotesi estrema della costituzione di patrimoni separati con l'insorgenza di rapporti unisoggettivi tra l'originario titolare e il patrimonio stesso – quale strumento di pluridimensionamento della soggettività giuridica al fine di favorire una maggiore efficienza corologica nella realizzazione di alcuni interessi. Esempifico subito. In alcune circostanze, sussidiare un soggetto a un altro può prospettarsi come una scelta in grado di avvicinare beneficiari e patrimoni e/o attività, generando spazi d'azione maggiormente interrelati. Dalla creazione di un *trust* per assicurare l'amministrazione di sostegno di una persona cara ma fisicamente lontana fino alla gestione da parte di un *trustee* di fondi per la cura di luoghi o di attività connesse a luoghi distanti – tanto in termini fisici quanto cognitivi o funzionali –

⁷⁴" Sugli usi a fini sociali del trust nei paesi anglosassoni, cfr., per una panoramica introduttiva, G. Moffat, G. Bean & R. Probert, *Trusts Laws. Texts and Materials*, Cambridge 2009: CUP, e *ibidem* spec. la parte relativa al *Law of Charity*, pp. 913 sgg.

dai titolari di patrimoni: in queste e altre eventualità, la moltiplicazione delle incarnazioni della soggettività giuridica potrà dimostrarsi pienamente in linea con l'esigenza di realizzare al meglio i valori/fini costituzionali. Del resto, che il soggetto di diritto sia fratto già sul piano pubblicistico, costituendo non un'essenza compartimentata quanto piuttosto una sintesi retrospettiva delle diverse figure assunte da ogni attore sullo scenario sociale, costituisce ormai un dato acquisito.

Da un punto di vista politico-costituzionale, ogni persona fisica è uno e molti al tempo stesso, e ognuna delle incarnazioni si alimenta e si radica in relazione ai valori che essa veicola mediante il proprio agire. Il percorso che conduce dall'individuo considerato nella sua fisicità al soggetto di diritto è appunto un processo di ponderazione tra significati e valori, diretto alla riduzione a unità di questa pluralità di connotazioni e delle diverse maniere farsene attori. Esso consiste in un'opera di condensazione tra i molteplici volti della soggettività a) da iterare su scala generale, attraverso ponderazioni e rimodellamenti di senso condotti in modo da poter restituire una sagoma del soggetto diritto che sia inclusiva, e b) frutto di una sintesi equilibrata e, soprattutto, costruita sul presupposto, intrinseco agli assetti democratici, della transività (quantomeno potenziale) tra i ruoli sociali⁷⁵. D'altra parte, sussidiarietà e transività sociale sono da considerarsi proiezioni della medesima matrice pluralista. Questo perché la possibilità di transitare tra le figure della soggettività altro non è se non la risultante dell'intrecciarsi dinamico di uguaglianza e simmetria sociale, indispensabile affinché nel corso della propria vita ciascuno possa ritrovarsi a essere contemporaneamente uno e molti – commerciante e acquirente, docente e allievo, imprenditore e consumatore, governante e governato, e così via – in modo da poter dar vita a processi di riconoscimento reciproco culminanti nell'incorporarsi dell'idea, che idealmente dovrebbe diventare una

⁷⁵ Ho trattato il tema della transività dei ruoli sociali, assumendolo come asse per le relazioni di riconoscimento intersoggettivo e per la costruzione di un lessico dell'equità giuridico-politica, in M. Ricca, *Oltre Babele* cit. Credo si tratti di un paradigma più esplicito del ben più noto *velo d'ignoranza* di matrice rawlsiana. Il suo presupposto è che in un universo plurale e popolato da differenze culturali non può esservi ricerca discorsiva dell'uguaglianza senza conoscenza, come a dire che «ciascuno sa, ciò che fa»: dove il fare non è complemento oggetto del sapere quanto suo presupposto. Ciò significa che solo vivendo e, quindi, alla luce dell'esperienza agita in prima persona e riconosciuta nell'altro, è possibile costruire relazioni di reciprocità fondate su una conoscenza appropriata. Di là da questo presupposto cognitivo, da raggiungere in chiave interculturale e di pluralismo radicale mediante profondi sforzi di traduzione intersoggettiva, è certo necessaria anche la presenza una forte tensione morale, cioè di buona volontà. Senza una conoscenza dell'Altro articolata in chiave corologico-interculturale, però, anche le migliori intenzioni – come dimostrano, del resto, le assai insoddisfacenti soluzioni offerte da Rawls stesso nell'affrontare il tema della differenza culturale (cfr., tra i testi dell'A., *Liberalismo politico* e *Il diritto dei popoli*) – rischiano di naufragare in un inconcludente e talora spietato, perché antropologicamente cieco, apriorismo etico.

costatazione, per cui il miglior interesse di tutti è anche il miglior interesse di ciascuno.

Il nesso appena evidenziato tra transattività dei ruoli sociali e processi di riconoscimento traghetta in modo diretto verso la seconda tematica proposta come banco di prova della relazione tra sussidiarietà e corologia giuridica. Mi riferisco al problema dell'assistenza alle famiglie con membri portatori di disabilità. Tematica che tratterò qui non in tutta la sua latitudine sociologica ma solo per quel che concerne l'esemplificazione pratica della prospettiva corologica.

La questione centrale che attraversa, in un'ottica di sussidiarietà, il rapporto tra sfera pubblica e sfera privata nell'assistenza alle famiglie disabili concerne – nemmeno a dirlo – le rispettive aree di competenza. L'idea che la famiglia abbia il diritto-dovere di autorganizzarsi interpretando in modo autonomo e creativo le proprie necessità costituisce oggi una sorta di parametro regolativo dell'intervento pubblico. Il rispetto per le prerogative autonomistiche dei nuclei familiari nella gestione dei "propri" disabili è peraltro tratto rintracciabile anche nel dettato della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). Esiste il rischio però che le prerogative riconosciute ai privati si tramutino in una sorta di gabbia di misconoscimento o in un cono d'ombra dentro il quale la voce dei bisogni di assistenza sia condannata a rimanere imbavagliata da tattiche di disimpegno adottate in modo implicito, quando non dissimulativo, da parte delle istituzioni. Il rispetto per la famiglia può insomma tramutarsi in disinteresse e abbandono, così da lasciarla in balia dei propri problemi proprio in nome della sua autonomia e libertà. Si tratterebbe, in queste evenienze dopotutto nient'affatto infrequenti, di forme ambiguamente pericolose di applicazione della sussidiarietà. Tingendosi di tratti negativi, essa rischierebbe di tramutarsi in un'indiretta condanna dei soggetti sociali disagiati all'*insostenibile pesantezza* della propria libertà. Favorire, responsabilizzare e promuovere rispetto alla propria capacità di autogestione, tutte voci del dizionario della sussidiarietà e delle sue forme di implementazione, potrebbero convertirsi insomma in forma legalizzate di solitudine sociale e assistenziale per tutte le famiglie costrette a confrontarsi con la disabilità.

L'intervento pubblico, simulacro dell'autorità e delle resistenze rispetto alle spinte innovative e pluraliste insite nella previsione del principio della sussidiarietà orizzontale, sembrerebbe acquisire rispetto ai pericoli appena

paventati una valenza quasi salvifica. Eppure, non è mai detto che sfuggire a un male non possa far precipitare in uno peggiore. Nei fatti, l'intervento pubblico è spesso configurato realizzando una sintassi della sussidiarietà non sempre attenta alle esigenze peculiari delle famiglie⁷⁶. Non di rado, la pubblica amministrazione esternalizza le proprie prestazioni appaltando a terzi l'erogazione dell'assistenza secondo rigidi standard d'adempimento delle azioni previste nei contratti di conferimento d'incarico. Senonché, stretti entro i vincoli di mansioni di tipo esecutivo, i soggetti incaricati si ritrovano a corto della discrezionalità necessaria per dosare e modulare *ad hoc* i propri interventi, con esiti spesso inconcludenti quando non anche dannosi.

In altri casi, l'amministrazione pubblica interviene valorizzando progettualità o iniziative già poste in essere dai privati, cioè dalle famiglie. I criteri per valutare cosa promuovere o dove riconoscere azioni da valorizzare sembrano assistere tuttavia un'attività pubblica che si manifesta per così dire *in levare* cioè solo *ex post* e in base a schemi di giudizio predeterminati. A mancare è, cioè, una fase propedeutica e indispensabile di relazionamento tra pubblico e privato, in grado di favorire l'elaborazione bilaterale e collaborativa delle categorie di problemi, d'intervento, d'inquadramento delle soggettività in gioco e delle loro rispettive dinamiche riguardate alla luce dei fini/valori dell'azione pubblica. D'altra parte, anche l'erogazione di finanziamenti pubblici destinati alle famiglie bisognose di assistenza sotto forma di ticket d'accesso per la libera fruizione dei servizi offerti dal parco sociale e dalla platea di fornitori, secondo le esigenze avvertite da ogni gruppo familiare in base alla propria esperienza, rischia di dar vita a una sussidiarietà difettiva. La monetizzazione della differenza non traduce le diversità all'interno di schemi di comprensione e di comunicazione efficace tra istituzioni e gruppi familiari. La metafora della libertà di mercato, che sembra sovrintendere a simili soluzioni, potrebbe anzi attrarre l'offerta di servizi in un circuito competitivo fatalmente destinato a massificare e omologare i contenuti dell'assistenza. Il congelamento delle diverse soggettività – che non sono solo quelle dei disabili ma anche quelle dei familiari – entro figurini contingentati in seno a una dinamica pubblico-privato ancora una volta sequenziata in modo meccanicistico e per schemi fissi restituirebbe a fine corsa il modello della sussidiarietà ad incastro posta in discussione nell'intero corso di questo saggio. Se esiti come quelli appena descritti arrivano a prodursi, le ragioni affondano nella fissità delle categorie utilizzate, nel conseguente deficit cognitivo

76 Cfr. M. E. Maccarini, *I modelli di attuazione della sussidiarietà orizzontale*, in I. Colozzi & P. Donati a cura di, *La sussidiarietà. Che cos'è e come funziona*, Roma 2005: Carocci; per alcuni spunti critici sui modelli classificati da Maccarini, cfr. E. Noci, *Il sostegno alle famiglie che curano nell'ottica della sussidiarietà*, in «La Rivista di Servizio Sociale», consultabile su www.istiss.it

collaterale alle relazioni pubblico-privato, nel divorzio tra modelli normativi ed esperienza sociale, nelle scansioni della soggettività e degli spazi da essa generati spesso cablate dall'alto e in modo aprioristico, nella tendenziale assenza di sforzi volti a tradurre reciprocamente significati sociali e significati normativi. In sintesi, è tutto qui lo snodo cruciale: assenza di traduzione non significa altro se non rigidità categoriale nell'inquadramento dei significati dell'azione soggettiva e dei suoi spazi.

La domanda di base «come incastrare intervento pubblico e autonomia privata?», posta in via preliminare nel fornire assistenza alle famiglie con disabili, è errata in radice per il tenore della sua stessa formulazione. Prima di creare confini tra competenze *a incastro* è necessario conoscere il territorio sul quale vanno distesi gli steccati. È l'assenza di processi d'acquisizione di queste conoscenze che rende l'intervento pubblico in molti casi conflittuale e incongruo. Esso si muove per lo più sulla base di figure soggettive – quella del disabile, quella del familiare – non corrispondenti alla situazione concreta. Basta pensare, però, a come possano mutare i significati e gli spazi di movimento, quindi di autoprogettazione vitale, di un disabile in relazione all'apporto familiare concretamente a disposizione e, in modo speculare, di un familiare in ragione delle necessità del parente disabile, per comprendere l'indispensabilità di un previo processo di transazione e traduzione tra moduli d'intervento pubblico e significati vitali esperiti dai destinatari dei servizi di assistenza. La mancata comprensione delle varianti del caso, condizionate tanto dal tipo di disabilità quanto dalla cultura e dalla personalità degli attori, può condurre a drammatici scontri, quando non anche a giudizi negativi circa la condotta tenuta dai familiari.

Per altro verso, il modo d'interpretare i propri spazi vitali da parte dei familiari non può interpretarsi come l'ala di una forma di antagonismo competitivo tra intervento pubblico e autonomia privata, tra ragioni sociali e pretese individuali. I bisogni del disabile e quelli del familiare s'iscrivono entrambi nel quadro costituzionale dei valori concernenti i diritti della persona. Ponderare e transazione tra le posizioni di questi soggetti dovrebbero funzionare da regolo nel ritmare tempi, forme, spazi e contenuti dell'intervento pubblico. Interesse pubblicistico e autonomia privata, ancora una volta, si palesano orizzontali rispetto ai valori/fini della costituzione, anche perché lo stesso fine/valore è spesso simultaneamente incardinato sia in capo alle agenzie istituzionali sia ai soggetti individuali. Solo l'assestamento categoriale nelle proiezioni semantiche e pragmatiche della piattaforma costituzionale può fornire la chiave per la

divisione di competenze tra pubblico e privato, e questo – beninteso – sia dal punto di vista della sussidiarietà verticale sia dal punto di vista della sussidiarietà orizzontale. Quale istituzione chiamare in causa, come farla agire, come distribuire le competenze nella realizzazione dei compiti e delle finalità riservate al pubblico, non è questione che può affrontarsi indipendentemente dalla previa analisi delle prerogative, dei diritti, degli spazi vitali agiti dai privati. Analizzata da questa angolatura, la sussidiarietà verticale riposa su scansioni di senso da elaborare necessariamente e preliminarmente in via orizzontale tra i significati e i valori normativi chiamati in causa, nelle loro proiezioni di senso, dalle singole situazioni concrete.

Gli spazi del privato e quelli del pubblico, rispetto alla tematica dell'assistenza, si mostrano al tempo stesso presupposto e prodotto dell'opera di qualificazione normativa. La loro definizione, parallelamente alla scansione in chiave sussidiaria delle rispettive competenze, dovrebbe essere l'esito interlocutorio di un processo aperto di categorizzazione della soggettività. Una soggettività da leggere come «situata», immersa in una rete di relazioni pragmatiche idonee a fornire la base contestuale utile a far tracciare, in modo non aprioristico e teleologicamente non contraddittorio, i confini semantico-normativi delle configurazioni del soggetto di diritto e delle agenzie sociali coinvolte.

La disabilità, in tutte le sue forme, produce forme di proiezione del proprio corpo all'interno dello spazio esistenziale fortemente differenziate da quelle ordinariamente presunte o presumibili per il soggetto sociale medio (senza con questo trascurare o minimizzare il pluralismo cognitivo e radicale di ogni esperienza soggettiva). Lo spazio è vissuto dal disabile in modo diverso e, di conseguenza, differenti risulteranno i suoi significati vissuti. Tuttavia, lo spazio diversamente vissuto è a sua volta incorporato nella costruzione dei significati esistenziali e quindi della propria soggettività⁷⁷. Deficit motori e/o cognitivi costringono a rimodellare l'esperienza e la comprensione-costruzione della propria dimensione spaziale-esistenziale. È sufficiente pensare all'incidenza estetica e strutturale dell'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dei plessi urbani per comprendere quanto lo spazio sia un *artefatto* e la sua rappresentazione un'anticipazione delle modalità di realizzazione di quell'*artefatto*, cioè di una sintesi effettuale tra mente e mondo. Dove andare, come, quali fini poter realizzare, come scandire i propri tempi e con essi, ancora

⁷⁷ Spunti assai interessanti possono essere tratti, al riguardo, dal testo di B. Farnell, *Dynamic Embodiment for Social Theory. "I move therefore I am"*, London – New York 2012: Routledge.

una volta, i significati delle proprie scansioni quotidiane, sono tutte questioni cognitivamente e costitutivamente *curvate* dalla disabilità. Essa possiede, insomma, proprie proiezioni corologiche e costruisce idiomati cosmici esistenziali. Questa singolarità connotativa non dà luogo, tuttavia, a esperienze destinate a consumarsi in vuoto dove l'individuo rimane irrelato. Anzi, la peculiarità degli spazi della disabilità si contagia, condizionandoli, agli spazi di chi è prossimo al disabile. Altri valori, come quello della solidarietà, dell'affetto, dell'amore – quindi categorie proprie della fenomenologica psico-affettiva – si dimostrano ingredienti formativi nella costruzione degli spazi vitali dei disabili, rivelandosi spesso indispensabili per la fruizione di essi. Ciò significa, però, che anche le risposte alle questioni fondamentali dei familiari – dove andare, come e quali fini poter realizzare, con quali tempi, a quali distanze, come gestire il rapporto presenza-assenza rispetto ai luoghi di assistenza – diventano idiomatiche, caratteristiche. Le medesime “semplici” parole – come lavoro, viaggio, spostamento, vacanza, relazioni sociali e così via all'infinito – possono assumere significazioni profondamente diverse se riferite a persone che assistono familiari con disabilità. D'altro canto, questo transito delle trasfigurazioni categoriali dal disabile al familiare che lo assiste non devono essere lette in un'ottica patologica, eccezionalistica, improntata all'anomalia e all'anormalità, anche perché la disabilità è un accadimento possibile nella vita di tutti. Si tratta invece di adattamenti esistenziali che possono rivelarsi tutt'altro che meramente difettivi. La loro diversità connotativa è una manifestazione di alterità, e non necessariamente di minorità solo perché fuori dalla norma. L'universalità dei valori realizzati e realizzabili all'interno di simili situazioni si colloca anzi nel quadro etico e costituzionale in modo proprio e autonomo, ed è appunto da questa iscrizione che deve muovere l'intervento pubblico. Esso dovrà, in sostanza, sintonizzarsi sulla diversità categorico-corologica e innestarsi su di essa per promuoverne gli aspetti positivi. Interventi a scatola chiusa e a schema fisso sarebbero – in senso corologicamente pregnante – *fuori luogo* e, perciò, *privi di senso*.

Orizzontalità nelle relazioni inter-categoriali e orizzontalità nella sussidiarietà sono e devono essere considerate, da un punto di vista normativo, connotazioni coestensive. E con questa osservazione lo spazio della sussidiarietà torna a presentarsi come necessariamente terzo rispetto a quelli appannaggio della sfera pubblica e di quella privata. Terzo, eppure, proprio perché non sovradeterminante o comprendente gli altri due, in grado da fungere da

interfaccia di comunicazione e relazionamento tra i due domini tradizionali⁷⁸. Al suo interno, dovrebbero quindi immaginarsi dispositivi normativi e procedurali adatti ad assolvere questa funzione transattiva e di transito.

Spazio, senso e diritto, nello spettro della differenza antropologica vissuta attraverso le esperienze di disabilità, mostrano di costituire un trinomio indissociabile per poter calibrare i confini d'efficacia e le frontiere di effettività dell'azione normativo-istituzionale. Questo perché qualsiasi agire soggettivo definisce spazi semantico-pragmatici suscettibili di rivelare connotazioni contestuali che possono dimostrarsi ubiquo rispetto alle normative rispettivamente qualificate come pubblicistiche o privatistiche, nazionali o sovranazionali, e così via attraverso una la selva di scansioni concettuali che scandiscono i diversi settori disciplinari. All'interno di questo intrico simbolico/esperienziale, l'approccio corologico può fornire il vertice ottico, l'angolazione utile a rendere visibili relazioni di senso e profili di rilevanza giuridica altrimenti destinati a rimanere all'ombra delle categorizzazioni già acquisite ed ereditate dal passato. L'innovatività restituita dalla comprensione delle relazioni corologiche e il suo radicarsi discorsivamente e pragmaticamente nella piattaforma semantica del tessuto normativo può giovare a dar voce a ciò che la cultura, nel suo connubio talora diabolico con la sovranità, può invece condannare al silenzio, all'*inaudito*. Guardare il mondo e i campi dell'esperienza da una prospettiva differente è il primo passo per potenziarne la comprensione e, in sequenza, per poterli vivere in modo più significativo, più universalmente e inclusivamente umano.

78 Non fornirò, qui, una prospettazione dei modelli d'indagine escogitabili per assicurare l'aggiornamento costante dei criteri categoriali diretti a fungere da asse di composizione e combinazione delle relazioni tra sfera pubblica e sfera privata nell'ambito dell'assistenza alle famiglie con disabilità. Questo compito va riservato ad altra sede e, comunque, è da svolgere congiuntamente a un'indagine sul campo, pur sempre di tipo qualitativo, ma comunque parametrata su una pluralità di esperienze.

